



REGIONE DEL VENETO

Giunta Regionale
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali

REFERENDUM

Pubblicazione n. 2

OPERAZIONI ELETTORALI PER REFERENDUM
ABROGATIVI E CONSULTIVI REGIONALI

**ISTRUZIONI
PER LE OPERAZIONI
DEGLI UFFICI ELETTORALI
DI SEZIONE**

ATTENZIONE

**Le operazioni di votazione si svolgono:
la domenica, dalle ore 7 alle ore 23
(art. 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1)**

AVVERTENZE

Si avverte che per effetto del richiamo operato dalle leggi regionali 12 gennaio 1973, n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni, e per quanto non previsto dalla stessa, si osservano le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352 (“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”) che, a sua volta, agli artt. 50 e 51 richiama, in quanto applicabili, le disposizioni del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (“Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati”), ivi comprese quelle di natura penale, mentre all’art. 52 richiama le disposizioni in materia di propaganda elettorale contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati gli uffici di sezione in occasione delle operazioni concernenti i referendum, sono state predisposte le unite istruzioni sulle quali si richiama la dovuta attenzione di tutti i componenti degli uffici predetti.

Per evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell’ufficio di sezione, che possano influire sulla stessa regolarità delle operazioni, si formulano i seguenti suggerimenti:

- a) ogni paragrafo dei verbali deve essere compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che di queste ne costituiscono il fondamento;*
- b) i dati numerici da riportare nel verbale devono essere trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici provinciali per il referendum ed all’Ufficio centrale per il referendum per le operazioni di loro competenza;*
- c) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici debbono essere inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.*

Si confida che, con l’ausilio di tali istruzioni, tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con la maggiore regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DELLA SEZIONE

CAPITOLO I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1. – Composizione dell'ufficio di sezione e validità delle sue operazioni.

L'articolo 19, primo comma, della legge 25 maggio 1970 n. 352, prevede e disciplina la costituzione di un ufficio elettorale, presso ciascuna sezione elettorale o seggio.

Ai sensi della sopracitata normativa, l'ufficio elettorale è composto da un presidente, tre scrutatori – di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente – e di un segretario.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 maggio 1978 n. 199, per gli uffici elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto oppure presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

L'articolo 17 – terzo comma – della legge regionale 12 gennaio 1973 n. 1 dispone che alle operazioni elettorali, di voto e di scrutinio, presso ciascun seggio elettorale istituito per lo svolgimento di ogni referendum abrogativo o consultivo regionale, nonché alle operazioni degli Uffici Provinciali e dell'Ufficio Centrale per il referendum, possono assistere – ove lo richiedano – un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio Regionale e del Presentatore Ufficiale della proposta di referendum, con i diritti e le facoltà che la legge concede ai rappresentanti di liste.

Il quarto comma del citato articolo 17 soggiunge che alle designazioni dei suddetti rappresentanti provvede, per i seggi elettorali e per gli Uffici Provinciali per il referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito dal Presidente o dal Segretario provinciale del partito o gruppo politico rappresentato in Consiglio regionale o dal Presentatore ufficiale della proposta di referendum.

La designazione del rappresentante del partito o gruppo politico presente in Consiglio Regionale o del Presentatore ufficiale del referendum per poter assistere alle operazioni di competenza dell'Ufficio Centrale per il referendum, può essere effettuata – sempre mediante mandato autenticato da notaio – soltanto dal Presidente o dal Segretario regionale del partito o gruppo politico rappresentato in Consiglio regionale o, per il proprio designato, dal Presentatore ufficiale del referendum.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'ufficio di Sezione, devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali – necessariamente – il Presidente o il vice presidente, secondo quanto disposto dall'art. 50 della legge 25 maggio 1970 n. 352 ed art. 66, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957 n. 361.

Nella dizione “operazioni elettorali” rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli Uffici di Sezione, dal momento della loro costituzione per concludersi con la dichiarazione del risultato dello scrutinio.

§ 2. – Obbligatorietà delle funzioni, per le persone designate. Sanzioni per gli inadempienti.

L’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate, ai sensi di quanto sancito dal primo comma dell’art. 40 del T.U. n. 361.

L’art. 108 del medesimo T.U. stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l’incarico o non si trovino presenti all’atto dell’insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 309,00 a euro 516,00.

La stessa sanzione si applica ai membri dell’ufficio di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanino dall’ufficio prima che siano concluse le sue operazioni.

§ 3. – Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell’ufficio di sezione.

Tutti i componenti dell’ufficio elettorale, durante l’esercizio delle loro funzioni – compresi, sotto questo profilo, anche i rappresentanti designati per il singolo ufficio sezionale da ciascuno dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale o designati dal Presentatore ufficiale del referendum - sono considerati pubblici ufficiali per ogni effetto di legge, ai sensi di quanto disposto al riguardo dall’ultimo comma dell’art. 40 del T.U. 361.

Per i reati commessi in danno di componenti dell’ufficio elettorale o dei “rappresentanti” di cui sopra, si procede con giudizio direttissimo, come previsto dall’art. 112 del T.U. n. 361.

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. – Nomina del presidente dell'ufficio di sezione ed eventuale sostituzione del medesimo.

Il Presidente della Corte d'Appello, in esecuzione di quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 35 del T.U. n.361, nomina il Presidente dell'Ufficio elettorale.

Qualora giustificati motivi dovessero impedire alla persona designata alla presidenza di un ufficio sezionale di assumere la carica, la stessa persona è tenuta ad avvertire immediatamente il Presidente della Corte d'Appello che lo ha nominato ed il Sindaco del Comune nel cui ambito ha sede la sezione che era stato incaricato di presiedere.

In caso di improvviso impedimento del presidente del seggio, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'Appello, la presidenza dell'ufficio sezionale viene assunta dal Sindaco o da un Suo delegato, ai sensi di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 35 del T.U. n.361.

Se l'assenza o l'impedimento del presidente dell'ufficio sezionale sopravviene dopo l'insediamento del seggio, il Presidente è sostituito dal vice presidente, che viene scelto - fra i tre scrutatori – dal presidente, giusta il disposto di cui all'articolo 40, del T.U. n.361.

§ 5. – Compiti del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'ufficio di sezione compie tutte le operazioni elettorali di pertinenza, coadiuvato dallo scrutatore cui lo stesso presidente ha attribuito le funzioni di vicepresidente (art. 40, del T.U. n.361).

Le singole operazioni elettorali alle quali deve sovrintendere il presidente dell'ufficio elettorale, sono indicate nei paragrafi seguenti.

§ 6. – Potestà di decisione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Udito in ogni caso il parere degli scrutatori, il presidente del seggio decide in merito a tutti gli incidenti e problematiche che dovessero essere sollevati circa le operazioni elettorali sezionali e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano prospettate, nonché sulle contestazioni concernenti voti, siano stati attribuiti o non, e sulle nullità degli stessi voti. (art. 66, primo comma e art. 71, primo comma del T.U. n. 361).

La decisione in materia, assunta e formalizzata dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione, è provvisoria.

Difatti, il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in genere, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è di competenza dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte d'Appello di Venezia, secondo quanto disposto dagli artt. 19 e 20 della legge regionale 12 gennaio 1973 n. 1.

Tutte le decisioni assunte dal presidente dell'ufficio di sezione, in materia di voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono riesaminate dall'Ufficio provinciale per il referendum, attualmente costituito presso il Tribunale, in esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 1/73 e dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970 n.352, espressamente richiamato al riguardo dalla sopracitata legge regionale.

§ 7. – Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio di sezione

Al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione competono, nell'ambito del seggio, poteri di polizia: in tale contesto ed a tali fini, il presidente può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare la persona o le persone che disturbino il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

Ciò in virtù di quanto sancito dal primo comma dell'art. 44 del T.U. n. 361.

Il secondo e terzo comma dello stesso articolo prevedono che la Forza pubblica o le Forze armate non possono entrare nel locale in cui si svolgono le votazioni, senza la richiesta in tal senso del Presidente del seggio.

Però – come specifica il terzo comma dell'art. 44 del T.U. n.361 - nel caso in cui si verificano tumulti o disordini nel locale in cui si vota e nelle immediate adiacenze dello stesso, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare anche nel locale utilizzato per le votazioni e farsi assistere dalla Forza pubblica, anche senza la richiesta del presidente del seggio.

La definizione normativa di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di polizia giudiziaria è formulata nei seguenti termini dall'art. 57 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n.447:

“Art. 57. – Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. – Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quanto sono in servizio.

Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone, alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55”.

L'accesso alla sala destinata allo svolgimento delle operazioni elettorali è consentito, dal quarto comma dell'art. 44 del T.U. n. 361 anche ad ufficiali giudiziari, incaricati di notificare al presidente del seggio proteste o reclami relativi alle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Il presidente, ancor prima dell'inizio delle operazioni elettorali, può – di sua iniziativa, – e deve – qualora tre scrutatori ne facciano richiesta – disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala della votazione.

Per quanto concerne la polizia esterna alla sala destinata alla votazione, il presidente del seggio può formulare alle Autorità Civili ed ai Comandanti militari – che sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente del seggio – le richieste che dovesse ritenere opportune, sia per assicurare preventivamente agli elettori il libero accesso al locale in cui è ubicato il seggio elettorale, sia per impedire assembramenti anche nelle strade adiacenti. Il presidente del seggio è legittimato a questo ricorso alle Autorità Civili ed ai Comandanti militari, ai sensi del sesto comma dell'art. 44 del T.U. n. 361.

Ancora, quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare svolgimento delle operazioni elettorali possa essere turbato, può disporre – con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori assegnati al seggio – che gli elettori che abbiano votato escano dalla sala della votazione e che non possano rientrarvi se non dopo la chiusura delle votazioni, e ciò in base alla previsione contenuta nel penultimo comma dell'art. 44 del T.U. n. 361.

I poteri di polizia del presidente dell'ufficio elettorale di sezione prevedono anche la possibilità – sempre in virtù dell'ultimo comma dell'art. 44 del T.U. n. 361 – che lo stesso presidente disponga l'allontanamento dalle cabine di quegli elettori che si attardino

artificiosamente nella espressione del proprio voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita. In tale ipotesi, se l'elettore allontanato coattivamente non avesse ancora votato, potrà essere riammesso a votare soltanto dopo che abbiano già votato gli altri elettori presenti nel seggio, in quel momento.

Il processo verbale delle operazioni elettorali svoltesi nella sezione dovrà dare atto anche di eventuali episodi del genere, giusta la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 44 del T.U. n. 361.

Infine, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, sia al termine delle operazioni preliminari del sabato, che a conclusione della votazione e delle operazioni successive – eccetto lo scrutinio, che avrà inizio immediatamente dopo la conclusione della votazione – deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni che saranno richiamate, al riquadro, nei paragrafi successivi e che, in ogni caso, sono specificate dall'art. 45 e dall'art. 64 del T.U. n. 361.

CAPITOLO III

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 8. – Funzioni del vicepresidente.

Il primo comma dell'art. 19 del T.U. n. 361 dispone che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale lo stesso presidente ha affidato le funzioni di vicepresidente.

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, ai sensi del secondo comma dell'art. 40 del T.U. n. 361.

Il presidente o il vicepresidente devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali del seggio, come prescritto dal secondo comma dell'art. 66 del T.U. n. 361.

CAPITOLO IV

GLI SCRUTATORI

§ 9. – Nomina degli scrutatori ed eventuale sostituzione dei medesimi.

La Commissione Comunale elettorale – o il Commissario per la provvisoria amministrazione del comune – nomina, previo sorteggio, gli scrutatori.

La loro nomina (art. 6 della legge 8 marzo 1989 n.95, come sostituito dall'art. 7 della legge n.53/90 e dal comma 6 dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999 n.120) deve avvenire nel periodo compreso fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno precedenti quello della votazione.

Nel caso in cui tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino al momento della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione ovvero non sia avvenuta la loro nomina, il presidente del seggio è legittimato (art. 1, secondo comma, della legge 8 marzo 1989) a provvedere alla loro sostituzione.

Per far ciò, può chiamare alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori in quel momento presenti al seggio, che sappiano leggere e scrivere.

Nel procedere alla sostituzione degli scrutatori assenti, il presidente deve accertarsi che per gli elettori chiamati da lui ad integrare l'ufficio elettorale di sezione non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del T.U. n. 361.

Ai sensi di tale articolo, sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a)* coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;**(1)**
- b)* i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c)* gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d)* i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e)* i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali;
- f)* i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

In ogni modo, non possono essere chiamati a sostituire scrutatori assenti al momento della costituzione dell'ufficio elettorale sezionale, i rappresentanti – presso la sezione – dei partiti o dei gruppi politici presenti in Consiglio regionale, dai medesimi designati per assistere alle operazioni elettorali.

(1) Il limite del 70° anno di età non trova più applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Analoga incompatibilità sussiste per i rappresentanti del Presentatore ufficiale del referendum.

Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nella notte fra sabato e domenica, può sorgere il dubbio se sia ammissibile variazione nella composizione dell'ufficio di sezione, nel corso delle operazioni elettorali.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato e della domenica, si propende per ritenere che la composizione dell'ufficio di sezione debba restare invariata qual era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state formalmente designate alla carica di presidente o di scrutatore presso il seggio e che fossero state sostituite, perché assenti.

Se la domenica manchino, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il sabato abbiano svolto le funzioni di presidente o di scrutatore per l'assenza dei designati, e se invece siano presenti i designati, può ammettersi che questi ultimi assumano l'originario ufficio, senza che si debba procedere a surrogazione con persone diverse.

Verificandosi sia l'assenza dei sostituti che quella degli originariamente designati, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione o – in sua assenza il vice presidente – provvederà a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

§10. – Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati di seguito, concernenti le operazioni di autenticazione (timbratura e firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio.

Gli scrutatori devono anche provvedere a recapitare i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio dei voti espressi nella sezione.

§11. –Potestà consultiva degli scrutatori.

Nei casi indicati dalla legge, gli scrutatori esprimono il rispettivo parere al presidente dell'ufficio di sezione, sia di loro iniziativa che su richiesta del presidente.

Il parere degli scrutatori deve essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere in merito a reclami, anche formulati oralmente, quando vi sia necessità di risolvere difficoltà o incidenti sollevati afferenti le operazioni dell'ufficio sezionale, quando si tratti di decidere sulla nullità di voti e sull'assegnazione di voti contestati, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 66 e dal primo comma dell'art. 71 del T.U. n. 361.

Altra fattispecie verificandosi la quale il presidente deve sentire obbligatoriamente il parere degli scrutatori, è quella concernente l'emanazione della motivata ordinanza di sgombero della sala della votazione da parte degli elettori che abbiano già votato, ordinanza che solo il presidente dell'ufficio elettorale di sezione può adottare, ai sensi del settimo comma dell'art. 44 del T.U. n. 361.

§12. – Potere di decisione degli scrutatori.

Nell'ambito delle operazioni dell'ufficio di sezione, gli scrutatori non hanno potere di decisione.

Peraltro, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa anche prima che comincino le operazioni il presidente dell'ufficio di sezione ha l'obbligo di aderire a tale richiesta, giusta quanto dispone il quinto comma dell'art. 44 del T.U. n. 361.

CAPITOLO V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§13. – Nomina del segretario dell'ufficio di sezione.

Prima dell'insediamento dell'ufficio di sezione, il presidente sceglie il segretario dell'ufficio stesso, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui ha sede il seggio, per i quali non esistano cause di esclusione e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2 della legge 21 marzo 1990 n. 53).

Il segretario del seggio può essere scelto dal presidente del medesimo, sia prima dell'insediamento del seggio, sia all'atto dell'insediamento dello stesso.

Nel caso di temporanea assenza del segretario del seggio o di suo sopraggiunto impedimento, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto del segretario. Analogamente si procede quando il presidente, accompagnato dal segretario, deve recarsi a raccogliere i voti nei luoghi di cura con meno di 100 posti- letto eventualmente assegnati alla sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione stessa.

§14. – Compiti del segretario dell'ufficio di sezione.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare, il segretario provvede alla compilazione del verbale e del relativo estratto, alla registrazione, unitamente agli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale ed alla confezione dei plichi con il verbale stesso o con le liste della votazione.

§15. – Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

Le operazioni che si effettuano in ciascuno degli uffici elettorali di sezioni attivati in occasione referendarie, costituiscono il fondamento di tutto il procedimento elettorale.

Tutte le operazioni di competenza dei seggi devono costituire oggetto di puntuale e fedele verbalizzazione, anche perché è sulla scorta dei verbali compilati dai singoli seggi che gli uffici provinciali e l'ufficio centrale per il referendum sono messi in condizioni di espletare le susseguenti operazioni di rispettiva competenza.

Per tali delicati adempimenti è stato predisposto un apposito modello [*modello n. 13 (Ref.)*] che agevolerà il lavoro dei presidenti e dei segretari dei seggi.

Nella compilazione del verbale, presso ciascuna sezione, è indispensabile curare l'esattezza e la completezza dei vari dati che con il verbale stesso devono essere forniti e certificati, con particolare riguardo ai dati relativi al risultato dello scrutinio relativo al referendum - o a ciascun referendum, nel caso di contemporaneo svolgimento di più referendum - nonché la perfetta rispondenza e "quadratura" delle singole indicazioni numeriche, risultanti dai diversi paragrafi del verbale, tra i due esemplari dello stesso, nonché fra il verbale ed il relativo estratto [*modello n. 14(Ref.)*].

Il verbale [*modello 13 (Ref.)*] è stato predisposto per esporre in termini omogenei i puntuali adempimenti di cui i presidenti dei seggi ed i segretari dei medesimi, devono dare atto.

Nel verbale - che deve essere compilato in duplice esemplare - è stato tracciato, in appositi paragrafi, il progressivo svolgimento "normale" di ciascuna delle operazioni che devono essere poste in essere da ogni ufficio elettorale di sezione, a cominciare dall'insediamento del seggio sino allo scioglimento del medesimo e sono stati anche previsti casi "speciali" che la legge puntualmente contempla e che possono verificarsi, sia durante le operazioni di voto che in sede di scrutinio.

Sempre in tema di verbale, è da tener presente che nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'articolo 1 della legge 22 maggio 1978 n.199 prevede che dovrà essere compilato un solo verbale, nel quale i dati relativi a ciascun referendum devono essere riportati distintamente.

Per quanto concerne le situazioni "speciali" che possono verificarsi nel corso delle operazioni elettorali, si sottolinea che nel verbale dovrà darsi dettagliato atto di ogni protesta e/o reclamo che dovesse essere presentato nel corso delle suddette operazioni. Il verbale, dopo la sua integrale e puntuale compilazione, dovrà essere firmato - in ciascuno dei fogli che lo compongono - da tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione, nonché dai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Consiglio regionale e dal rappresentante del presentatore ufficiale del referendum, presenti presso la sezione.

Ciascuno dei fogli che compongono il verbale, dopo la sua compilazione e sottoscrizione, dovrà essere vidimato con il timbro della sezione.

Il presidente ed il segretario del seggio hanno la piena responsabilità sia della regolare compilazione, sottoscrizione e timbratura del verbale, che della raccolta degli atti e documenti tutti, da allegare al verbale stesso.

Presidente e segretario del seggio, in caso di violazione delle proprie responsabilità, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'articolo 104 del T.U. n. 361.

CAPITOLO VI

IL SEGGIO SPECIALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136

§16. – Casi in cui deve essere istituito il seggio speciale.

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ha previsto che - nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva - debba essere istituito un apposito seggio speciale.

Il seggio speciale dev'essere istituito anche presso le sezioni ospedaliere nelle quali si trovino ricoverati degli elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

§17. – Composizione e modalità di costituzione del seggio speciale.

Il seggio speciale è composto da un presidente nominato dal presidente della Corte d'Appello e da due scrutatori nominati dalla commissione elettorale comunale o dal commissario per la provvisoria amministrazione del Comune nei termini e con le modalità previsti per tale nomina.

La costituzione del seggio speciale dev'essere effettuata alle ore 16 del sabato che precede il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente e dei due scrutatori del seggio speciale eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

§18. - Il segretario del seggio speciale.

L'art. 9, terzo comma, della legge n. 136 stabilisce che uno degli scrutatori del seggio speciale assume le funzioni di segretario.

La scelta del segretario è rimessa, pertanto, al giudizio discrezionale del presidente del seggio speciale.

§ 19. – Compiti del seggio speciale.

L'art. 9, settimo comma, della citata legge n. 136, precisa i compiti ai quali deve assolvere il seggio speciale.

Questi sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non siano in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e in particolare dal comma 9-*bis* del citato articolo così come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *e*) della legge 7 maggio 2009, n. 46, con provvedimento della competente commissione elettorale circondariale, su proposta dell'ufficiale elettorale comunale, può disporsi che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale operante presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei predetti elettori.

I compiti del seggio speciale cessano appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in plichi separati nel caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, saranno portate nella sede della sezione, per essere immediatamente immesse nell'urna, ovvero nelle rispettive urne in cui sono inserite le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono chiaramente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito delle sezioni elettorali, al presidente e agli scrutatori del seggio speciale.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma e timbratura): queste devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori dell'ufficio di sezione.

CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O DEI GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN CONSIGLIO REGIONALE E DEI PRESENTATORI UFFICIALI DEI REFERENDUM PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§20. – Designazione dei rappresentanti presso la sezione.

Il terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 1973 n.1 stabilisce che alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale e del presentatore ufficiale del referendum, con i diritti e le facoltà che la legge concede ai rappresentanti di lista, nelle votazioni diverse da quelle referendarie.

Il quarto comma dello stesso articolo 17 precisa che alle designazioni dei suddetti rappresentanti, provvede – per i seggi e gli Uffici provinciali – persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente e del segretario provinciale del partito o gruppo politico presente in Consiglio regionale.

Per quanto concerne i rappresentanti di partiti o gruppi politici, sempre presenti in Consiglio regionale, presso l'Ufficio centrale per il referendum, alla loro designazione provvede persona, munita di mandato autenticato da notaio, individuata dal Presidente o dal Segretario regionale del partito o gruppo politico.

I rappresentanti del presentatore ufficiale del referendum, sia presso gli uffici provinciali che presso l'ufficio centrale per il referendum, sono designati da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presentatore ufficiale del referendum.

Tutte le suddette designazioni, se ed in quanto effettuate e formalizzate come sopra detto, debbono essere presentate, entro il venerdì precedente la votazione referendaria alla segreteria del Comune nel cui ambito è ubicato l'ufficio elettorale cui la designazione si riferisce.

La Segreteria comunale provvederà ad inviare le designazioni ai rispettivi presidenti di seggio, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le votazioni, insieme alle carte ed agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio, secondo il disposto dell'art. 30 del T.U. n. 361.

Le designazioni potranno anche essere presentate direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio, oppure la mattina della votazione, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione (art. 1 lett. o) della legge n. 136).

§21. – Facoltà dei rappresentanti presso la sezione.

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e del presentatore ufficiale del referendum presso la sezione:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, sedendo al tavolo stesso o in prossimità, ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali.
- b) Possono far inserire nel verbale eventuali, succinte dichiarazioni concernenti lo svolgimento delle suddette operazioni.
- c) Possono apporre la loro firma sulla striscia di chiusura dell'urna (o delle urne in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum), nonché nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio e sulle strisce apposte alle finestre ed agli accessi della sala di votazione.

I rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale o del presentatore ufficiale del referendum, per l'esercizio delle proprie funzioni, sono autorizzati a portare – all'interno della sede della sezione – un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del partito o gruppo politico rappresentato in Consiglio regionale o un bracciale o distintivo che rechi la denominazione del comitato promotore del referendum.

I rappresentanti, sia dei partiti o gruppi che del presentatore ufficiale del referendum, possono anche usare la copia delle liste degli elettori e delle elettrici della sezione di cui eventualmente fossero in possesso, annotandovi coloro che votano.

Il presidente del seggio vorrà far sì che – compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni elettorali – i rappresentanti di cui sopra possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà e che, qualora ne facciano richiesta, possano assistere anche alle operazioni di raccolta di voto, effettuate dal seggio speciale.

Infine, i rappresentanti di che trattasi possono trattarsi all'esterno della sala in cui ha sede l'ufficio elettorale di sezione durante il tempo in cui questa rimane chiusa, e cioè nella notte fra il sabato e la domenica della votazione.

§22. – Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e del presentatore ufficiale del referendum, presso la sezione.

I rappresentanti di cui sopra, durante l'esercizio delle proprie funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (Articolo 40 ultimo comma del T.U. n. 361).

Per i reati commessi in danno dei medesimi, si procede con giudizio direttissimo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 112 del T.U. n. 361.

§23. – Sanzioni per i rappresentanti presso l'ufficio elettorale di sezione.

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dalla sala della votazione il rappresentante che eserciti violenze o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 1.032,00 a euro 2.065,00 (quinto comma dell'articolo 104 del T.U. n. 361).

CAPITOLO VIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§24. – Presentazione del presidente del seggio al sindaco o suo incaricato.

Prima della costituzione dell'ufficio di sezione, il presidente del seggio deve presentarsi in Comune (al Sindaco o suo incaricato) nel cui territorio è ubicata la sezione che è stato chiamato a presiedere. La presentazione dovrà avvenire nelle prime ore del giorno dell'insediamento del seggio, affinché, dopo, il presidente possa espletare tempestivamente gli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§25. – Consegna, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

I.- Nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione referendaria, il presidente dell'ufficio elettorale sezionale ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali del seggio, dal sindaco o da un suo delegato, gli oggetti o le carte occorrenti per le operazioni elettorali, tra cui si segnalano:

- 1) il pacco delle schede di votazione, debitamente sigillato, per ciascun referendum;
- 2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione. Un secondo bollo viene consegnato a ciascuna sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, nei quali deve recarsi, a seconda della fattispecie, l'ufficio distaccato della sezione, oppure il seggio speciale per raccogliere il voto degli elettori e delle elettrici ivi presenti;
- 3) la lista degli elettori e delle elettrici iscritti a votare nella sezione, liste autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;
- 4) l'estratto o la copia della lista degli elettori e delle elettrici, estratto o copia da affiggere nella sala della votazione, autenticati del sindaco o del segretario comunale;
- 5) il manifesto, da affiggere nella sala della votazione, recante le principali sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
- 6) il manifesto di convocazione dei comizi, nel quale è riportato integralmente il quesito referendario, da affiggere nella sala della votazione, in modo che ogni elettore o elettrici ne possa prendere preventiva conoscenza;
- 7) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, compreso quello di nomina degli scrutatori dell'eventuale seggio speciale;

- 8) la documentazione relativa alla designazione dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Consiglio regionale e del presentatore ufficiale del referendum, tempestivamente presentate al segretario comunale, oppure l'elenco delle persone munite di mandato, autenticato da notaio, rilasciato dal presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico presente in Consiglio regionale o del presentatore ufficiale del referendum, persone autorizzate a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;
- 9) un'urna (per ciascun referendum) destinata a contenere le schede votate;
- 10) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, contenente anche la mazzetta di matita copiativa per il voto;
- 11) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione.

Della consegna del predetto materiale, dovrà redigersi apposito verbale [*modello n. 11 (Ref.)*], un esemplare del quale sarà trattenuto dal presidente, mentre l'altro sarà consegnato al delegato del sindaco.

Il pacco delle schede di votazione ed il plico contenente il bollo della sezione, dovranno essere aperti il sabato pomeriggio, dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

La scatola di cartone usata per la confezione dei pacchi contenenti le schede, dovrà essere utilizzata per custodirvi le schede autenticate.

II.- Oltre al materiale di cui al precedente punto di questo paragrafo, al presidente del seggio, sempre nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, dovranno essere consegnati gli elenchi nei quali sono indicate le seguenti categorie di elettori:

- 1) elettori deceduti successivamente alla revisione straordinaria delle liste (quindicesimo giorno antecedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione straordinaria delle liste, ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori ammessi a votare nella sezione, in base ad attestazione del sindaco (art. 32 – bis del testo unico sull'elettorato attivo, come introdotto dall'art. 3, primo comma, della legge 7 febbraio 1979 n. 40);
- 3) elettori che non possono esercitare il diritto di voto perché già iscritti nelle liste di un'altra sezione del Comune oppure siano iscritti nelle liste di un altro Comune;
- 4) elettori residenti all'estero che votano nella sezione:
 - o perché hanno esercitato l'opzione per tornare in Italia ad esprimere il voto (art. 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" e art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 recante il regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459);
 - o perché sono residenti in uno degli Stati con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata previste dall'art. 19, comma 1, della citata legge n. 459/2001;

- o perché risiedono in uno degli Stati di cui all'art. 19, comma 4, della stessa legge 459;
- 5) elettori risultati irreperibili in precedenti consultazioni elettorali e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali,
- 6) elettori ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, ai sensi dell'art. 51 del T.U. n. 361;
- 7) i detenuti aventi diritto al voto che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di detenzione, secondo il disposto degli articoli 8 e 9 della legge n. 136;
- 8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- 9) elettori per i quali il provvedimento di perdita del diritto di voto – per uno dei motivi indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 32, primo comma, del T.U. sull'elettorato attivo, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n.223 e successive modificazioni – sia intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 32 – ter del citato T.U.);
- 10) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione;
- 11) Elettori iscritti presso altre sezioni elettorali, dello stesso Comune o di altri Comuni, ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
- 12) Elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti in altri ambiti territoriali, dello stesso Comune o di altri Comuni.

III.- Finora è stato fatto cenno a ciò che deve essere consegnato a ciascun presidente di sezione “ordinaria”. Ma il nostro sistema elettorale prevede che, a fianco delle sezioni “ordinarie” operino – lo stesso giorno delle elezioni, anche altre sezioni e cioè:

- sezioni ospedaliere;
- sezioni nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto;
- sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno cento e fino a 199 posti letto;
- sezioni nella cui circoscrizione sono ubicati luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

Le sezioni ospedaliere sopraccennate possono essere caratterizzate da un connotato comune e cioè registrare la presenza di ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, per ivi esprimere il proprio voto.

In tutte le suddette ipotesi oltre al materiale di cui ai precedenti punti, del presente paragrafo, al presidente dell'ufficio elettorale sezionale dovranno essere, altresì, consegnati:

- a) l'elenco degli elettori e delle elettrici che voteranno nel luogo di cura ovvero di detenzione, ai sensi dell'art. 51 del T.U. n. 361 e degli articoli 8 e 9 della legge n. 136;
- b) i verbali, le buste, le liste elettorali aggiunte, occorrenti per le operazioni dell'ufficio distaccato della sezione, previsto dall'art. 53 del T.U. n. 361 e dall'art. 9, decimo comma, della legge n. 136 – anche ai fini della raccolta del voto a domicilio di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche - nonché per le operazioni del seggio speciale previsto dall'art. 9, primo e nono comma, della legge n. 136;
- c) il plico sigillato contenente un secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio.

IV.- Altra categoria particolare tenuta in considerazione del nostro sistema elettorale, è quella costituita dai naviganti (nel cui ambito vanno compresi sia i marittimi che gli aviatori).

Ai naviganti è riconosciuto il diritto di chiedere di votare nel Comune in cui si trovano o si troveranno nel giorno della votazione, per motivi di imbarco.

In relazione a tale categoria di elettori, il rappresentante del Sindaco dovrà consegnare al presidente del seggio anche l'elenco dei naviganti richiedenti, affinché il presidente possa provvedere – in tempo utile, e comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione – ad apportare le necessarie annotazioni sulle liste degli elettori della sezione.

V.- Come poi si dirà, ad apposite annotazioni sulle liste sezionali i presidenti di seggio dovranno provvedere, prima dell'inizio delle votazioni, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione che voteranno a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni del territorio nazionale. Dei nominativi degli elettori, iscritti in altre sezioni, dei quali raccogliere il voto a domicilio perché dimoranti nella circoscrizione di territorio di competenza, andrà parimenti preso nota nelle liste sezionali aggiungendo i relativi nominativi in calce alle stesse.

§ 26. – Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Ciascun presidente di sezione, appena immesso nei locali di votazione del proprio seggio, deve effettuare un'accurata ricognizione dello stato e dell'arredamento della sala di votazione per poter fare eliminare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente è tenuto a controllare lo stato e l'esistenza dei seguenti dettagli:

a) *Tramezzo che divide in due la sala della votazione.*

La sala della votazione deve essere munita di una parte di accesso (salvo in caso in cui fosse stato possibile assicurare un ingresso separato per le elettrici) e deve essere divisa in due ambienti da un tramezzo avente un'apertura centrale, per consentire il passaggio degli elettori e delle elettrici, secondo quanto previsto dal primo secondo e terzo comma dell'art. 42 del T.U. n. 361.

Il presidente dovrà anche accertare che il tramezzo sia abbastanza solido e tale da impedire alle persone che intendono votare di occupare la parte della sala riservata ai componenti del seggio e, comunque, di turbare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

b) *Tavolo dell'ufficio elettorale di sezione.*

Il tavolo dell'ufficio di sezione deve essere collocato in modo che i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Consiglio regionale o del presentatore ufficiale del referendum, tempestivamente e formalmente segnalati per la loro assistenza alle operazioni elettorali della Sezione, possano girarvi intorno, dopo la chiusura della votazione.

L'urna, fissata sul tavolo, dovrà essere sistemata in modo tale da poter essere sempre visibile a tutti (quarto comma dell'art. 42 del T.U. n. 361).

c) *Cabine per l'espressione del voto.*

In ogni sezione debbono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap; esse devono essere collocate in maniera tale da rimanere isolate e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto; le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine a una distanza minore di due metri devono essere chiuse per impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (art. 42, quinto e sesto comma, del T.U. n. 361). da due o quattro cabine per l'espressione del voto.

Il presidente del seggio dovrà constatare ed accertarsi che ciascuna cabina installata nella sala delle votazioni offra assoluta garanzia per la segretezza sul voto espresso dall'elettore o dall'elettrice e che il supporto per la compilazione della scheda all'interno di ogni cabina sia idoneo ed adeguatamente sistemato, nonché libero e sgombro da qualsiasi oggetto.

Nell'ipotesi in cui, eccezionalmente, fossero state sistemate – nella sala di votazione – cabine abbinate, con una parete divisoria comune, il presidente del seggio dovrà controllare che in tale parete non risultino praticati fori che possano consentire comunicazioni fra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Questo controllo dovrà essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione, per accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete divisoria.

Nel caso in cui ciò si dovesse verificare e riscontrare, il presidente è tenuto a far riparare immediatamente la parete manomessa, anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità a ripristinare la situazione di non comunicabilità e/o visibilità fra le cabine, dovrà disporre che una delle due cabine sia chiusa, al fine di garantire l'assoluta segretezza del voto nella cabina adiacente.

Sempre al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

"Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articoli 1, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

d) *Urna destinata a contenere le schede votate.*

Ciascuna aula di votazione dovrà risultare dotata di una urna se si vota per un solo referendum o, altrimenti, di tante urne quanti sono i referendum che si effettuano nello stesso giorno.

L'urna è destinata a custodire le schede votate.

Nel caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, su ciascuna urna dovrà essere esposto un cartello indicante il referendum cui si riferisce.

Il cartello, stampato su carta dello stesso colore della scheda cui ciascun referendum si riferisce, dovrà essere apposto tanto sul lato dell'urna rivolto verso il pubblico, quanto sul lato opposto rivolto ai componenti del seggio. Ciò, al fine di evitare errori all'atto della introduzione delle schede, dopo l'espressione del voto.

Le caratteristiche essenziali dei modelli delle urne, le modalità di chiusura delle stesse nonché di loro fissaggio al tavolo ubicato in ciascuna sezione, sono indicate nel decreto del Ministero dell'Interno 16 maggio 1980, emanato in attuazione dell'art. 8 della legge 13 marzo 1980 n.70.

Ovviamente, il presidente del seggio non mancherà di accertare preventivamente alla installazione ed operatività dell'urna che la stessa sia in grado di espletare regolarmente la propria funzione e che il Comune abbia preventivamente fornito l'occorrente per la installazione, suggellatura e chiusura dell'urna stessa.

- e) *Scatole nelle quali conservare le schede autenticate* (per ciascun referendum) da consegnare agli elettori ed alle elettrici al momento della votazione.

Le schede autenticate per il referendum dovranno essere custodite nelle stesse scatole con le quali è stato formato il pacco delle schede, da utilizzare nella sezione e che a tal fine sono state preventivamente consegnate al presidente del seggio.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, ogni scatola dovrà recare, a grandi lettere, una scritta indicante il numero ed il referendum cui si riferiscono le schede autenticate.

- f) *Disposizione dell'urna e delle scatole sul tavolo della sezione.*

L'urna e la scatola contenente le schede saranno collocate sul tavolo nel modo ritenuto più idoneo, dal presidente dell'ufficio elettorale sezionale, per garantire l'ottimale e regolare svolgimento delle operazioni.

- g) *Illuminazione della sala delle votazioni e delle cabine.*

Il presidente del seggio dovrà anche controllare l'avvenuta installazione ed il regolare funzionamento dei mezzi di illuminazione, ordinaria e sussidiaria, che devono essere stati disposti nella sala della votazione.

Ciò in quanto, ai sensi della normativa vigente, le operazioni di voto si protrarranno fino alle ore 22 della domenica e che dopo, dovrà farsi luogo alle operazioni di chiusura di votazione ed alle operazioni di scrutinio.

- h) *Accertamenti particolari per votazioni in luoghi di cura o per mezzo dei seggi speciali.*

Il presidente dell'ufficio elettorale della sezione, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, dovrà accertare che negli stessi luoghi sia stata predisposta e che sia funzionante una cabina mobile o altro idoneo mezzo in grado di assicurare la libertà e la segretezza del voto espresso.

Il presidente del seggio speciale, incaricato di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno e fino a 199 posti-letto, delle persone detenute aventi diritto al voto e, per la sezione ospedaliera, delle elettrici e degli elettori che – a giudizio della direzione sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione – non possono accedere alle normali cabine, dovrà verificare che negli stessi luoghi sia stata predisposta cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la segretezza e la libertà di voto.

§ 27. – Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a rotelle.

L'esercizio del diritto di voto da parte di elettori non deambulanti è disciplinato dalla legge 15 gennaio 1991 n. 15.

Per facilitare e rendere operativo l'esercizio del diritto di voto anche da parte di soggetti non deambulanti, ogni presidente di sezione elettorale ubicata in una sede priva di barriere architettoniche e che sia pertanto, accessibile con sedie a rotelle, dovrà accertarsi – a norma dell'art. 2 della legge 15/91 – che gli arredi della sala delle votazioni siano disposti in maniera tale da consentire agli elettori ed alle elettrici non deambulanti:

- di leggere agevolmente il manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel quale sono riportati i quesiti referendari;
- di votare in assoluta segretezza;
- di svolgere anche le funzioni di segretario o di scrutatore ovvero di rappresentante dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale o del presentatore ufficiale del referendum;
- di poter assistere, se lo vogliono, alle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Ai fini suddetti, il presidente dovrà anche controllare che nella sala di votazione sia stata installata anche una o più cabine, in grado di consentire agevole accesso all'elettore o elettrici non deambulante, in ossequi a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2 della legge 15 gennaio 1991 n.15.

Sempre agli stessi fini, il presidente è tenuto ad accertare che all'interno della cabina predisposta sia stato installato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 centimetri da terra.

In alternativa, dovrà essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete della sala delle votazioni, a conveniente distanza dal tavolo destinato ai componenti l'ufficio elettorale sezionale e dal tramezzo divisorio della stessa sala, per garantire in ogni modo l'assoluta segretezza del voto espresso dall'elettrice o dall'elettore non deambulante.

Sempre nel contesto finalizzato a facilitare l'accesso e l'esercizio del diritto di voto da parte di persone non deambulanti, il presidente dovrà – infine – accertarsi che la sezione sia stata adeguatamente segnalata, mediante affissione – agli accessi delle aree di circolazione – di simboli di accessibilità, individuati nell'allegato A al regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

§ 28. – Custodia della sala della votazione

Dopo aver ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per le operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione diventa responsabile della loro conservazione e custodia.

Pertanto il presidente è tenuto a disporre un'adeguata vigilanza della sala destinata alla votazione – e del suo contenuto in termini di arredi, materiali e documenti – per mezzo degli agenti della Forza pubblica, assegnati a tal fine.

Nei centri maggiori, nei quali più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi uffici di sezioni dislocate nell'edificio, potranno disporre un servizio di custodia o sorveglianza collettivo.

E' appena il caso di sottolineare che la custodia della sala della votazione e dell'assoluta intangibilità di quanto in essa contenuto, dovrà – a cura del presidente del seggio – essere disposta ed effettuata non soltanto a partire dal momento della conclusione delle operazioni previste per il sabato pomeriggio e protrarsi fino alla prima riapertura del seggio, la domenica mattina, per consentire il regolare e tempestivo espletamento delle operazioni di voto, e delle operazioni di scrutinio e le conseguenti, conclusive operazioni, di pertinenza dell'ufficio elettorale di sezione.

§ 29. – Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto. – Intese del presidente dell'ufficio di sezione con la direzione dei luoghi di cura per consentire l'accesso dell'ufficio distaccato della sezione medesima previsto dall'art. 53 del testo unico n. 361. – Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

Il presidente dell'ufficio elettorale della sezione alla quale sono assegnati uno o più luoghi di cura con meno di 100 posti letto, prenderà tempestivi accordi con la direzione sanitaria dei luoghi di cura interessati, per concertare l'orario in cui l'ufficio distaccato della sezione – previsto dall'articolo 53 del T.U. n. 361 – potrà accedere per raccogliere il voto delle elettrici e degli elettori degenti, preferibilmente nelle prime ore pomeridiane, quando è prevedibile una minore affluenza di elettori al seggio.

Quale che possa essere l'orario concordato, il presidente del seggio deve tener presente che alle ore 22 del giorno di votazione, deve senz'altro trovarsi nella sede del seggio, per aver modo di procedere a dichiarare la chiusura delle votazioni, iniziare con la dovuta tempestività le prescritte operazioni conseguenti alla chiusura delle votazioni e dare inizio alle operazioni di scrutinio.

Negli stessi sensi, anche nei casi in cui il presidente e altri due componenti dell'ufficio sezionale, tra cui il segretario, debbano raccogliere il voto a domicilio, appare opportuno che l'orario di tale raccolta venga deciso anzitempo, sia pure orientativamente, e venga comunicato con sufficiente preavviso, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, all'elettore o agli elettori interessati, ricordando loro che per poter esercitare il diritto di voto deve esibirsi un valido documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale a carattere permanente. Anche in tali casi di raccolta domiciliare del voto, dovrà evidentemente scegliersi l'orario di presumibile minore affluenza presso il seggio da parte degli altri elettori e, altrettanto evidentemente, qualora l'ufficio distaccato di sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, dovrà provvedersi, finché possibile, a un adempimento congiunto.

§ 30. – Sezione alla quale sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva. -- Intese del presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione.

Per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, compresi nella circoscrizione della sezione, nonché dei detenuti aventi diritto al voto esistenti in luoghi di detenzione e di custodia preventiva, pure compresi nella circoscrizione della sezione, è opportuno che il presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, prenda accordi, prima della costituzione del seggio speciale, con la direzione dei predetti luoghi di cura o di detenzione per determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi presenti a norma degli articoli 8 e 9 della legge n. 136.

Analoghi accordi dovranno essere presi dal presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti nel luogo di cura impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

Come già detto, il seggio speciale che opera presso un ospedale o una casa di cura ubicati nelle vicinanze di abitazioni di elettori ammessi al voto domiciliare può essere incaricato, con provvedimento della commissione elettorale circondariale, su proposta dell'ufficiale elettorale comunale, della relativa raccolta del voto a domicilio. Per tali operazioni di raccolta del voto domiciliare valgono, ovviamente, gli stessi suggerimenti e accorgimenti richiamati nel paragrafo precedente.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO IX

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 31. – Insediamento dei componenti dell'ufficio di sezione.

Alle ore 16 del sabato che precede il giorno della votazione referendaria, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e – in base ai verbali di nomina specificati dall'art. 30, n. 5 del T.U. n.361 – gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

Fatto ciò, il presidente sceglie lo scrutatore cui affidare le funzioni di vicepresidente.

Il presidente, constatata eventuale assenza di uno o più scrutatori o mancata nomina di uno o più di essi, li sostituisce ai sensi e con le modalità stabilite dal secondo comma dell'art. 41 del T.U. n. 361 .

Occorre sottolineare che - secondo quanto disposto dall'art. 66 del T.U. n. 361 – per la validità delle operazioni del seggio, è necessario e sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre componenti del seggio, fra cui il presidente o il vice presidente.

Ciò stante, in caso di assenza di qualche scrutatore o della sua non ancora avvenuta surrogazione da parte del presidente (per assenza di elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per essere nominati scrutatori dal presidente del seggio) l'ufficio elettorale sezionale potrà essere costituito e cominciare le operazioni di pertinenza solo quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al presidente.

Resta, comunque, inteso che il presidente dovrà procedere appena possibile ad integrare l'ufficio di sezione, sia ammettendo gli scrutatori designati ritardatari che si dovessero presentare prima di essere stati sostituiti, oppure sostituendoli, secondo le modalità prescritte dall'art. 41 alla T.U. n. 361.

Nei casi in cui sia previsto, nella stessa ora del sabato precedente il giorno della votazione – contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione – si procede alla costituzione del seggio speciale.

§ 32. – Ammissione dei rappresentanti – presso la sezione – dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e del presentatore ufficiale del referendum.

Dopo avere costituito il seggio, il presidente chiama i rappresentanti di cui sopra, i cui nominativi gli sono noti sulla base delle comunicazioni di designazione consegnategli dall'incaricato del sindaco o sulla scorta delle ricevute di designazione che gli stessi rappresentanti gli consegnino direttamente.

Il presidente è tenuto ad accertare l'identità personale di ciascuno di essi e della regolarità della rispettiva designazione dei rappresentanti, designazione che deve essere stata formalizzata a norma del terzo e quarto comma dell'art. 17 della L.R. 12 gennaio 1973 n.1 e successive modificazioni.

Per converso, il presidente, dopo aver accertato la non ricorrenza delle condizioni e modalità stabilite dalla citata legge, deve immediatamente disporre la non ammissione delle persone designate ad assistere alle operazioni dell'ufficio di sezione.

La presenza dei rappresentanti in argomento non è necessaria per la validità delle operazioni elettorali poste in essere dal seggio. Pertanto, gli stessi rappresentanti possono presentarsi anche dopo che l'ufficio elettorale sezionale sia stato costituito o durante le operazioni.

§ 33. – Persone che possono entrare nella sala della votazione.

Gli elettori e le elettrici che presentano la tessera elettorale di iscrizione nella sezione (o l'attestato sostitutivo della tessera, rilasciato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299) hanno diritto di accedere nella sala di votazioni.

Hanno pari diritto gli elettori che siano titolari di documento che li legittimi a votare nella stessa sezione (art. 47, secondo comma, del T.U. n. 361). Coloro che sono ammessi a votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco, non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità devono essere registrate nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Queste persone possono entrare nella sala delle votazioni soltanto per esercitare il loro diritto di voto senza armi o strumenti atti ad offendere (art. 43 seconda comma del T.U. n. 361).

Vi sono, peraltro, altri soggetti che hanno diritto ad entrare nella stessa sala, non soltanto durante le operazioni di voto, ma anche subito dopo la costituzione del seggio e durante la fase dello scrutinio.

Queste persone sono:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini, (art. 44, terzo comma, del T.U. n. 361);
- 2) gli ufficiali giudiziari, che si recano nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni di sezione (art 44, quarto comma, del T.U. n. 361);
- 3) tutti coloro che abbiano altro titolo ad accedere, per compiere incarichi previsti dalla legge.

Il terzo comma dell'art. 42 del T.U. n. 361 dispone che gli elettori possano entrare soltanto:

- per votare;
- per identificare un altro elettore;
- per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito.

In tutte le sue accennate ipotesi, gli elettori possono trattenersi nella sala della votazione soltanto per il tempo strettamente necessario ad espletare l'incombenza cui sono legittimati.

Anche a tal fine, il presidente può far custodire dagli agenti della Forza pubblica l'apertura del tramezzo che separa l'ambito della sala destinato all'ufficio di sezione da quello riservato agli elettori ed alle elettrici.

Il presidente può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 44 del T.U. n.361, per:

- assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori e delle elettrici nel locale in cui è ubicato il seggio;
- impedire assembramenti nelle vie adiacenti;
- disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni.

Dalle disposizioni prese è dato atto nel verbale (art. 44, ultimo comma, del T.U. n. 361).

CAPITOLO X

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 34. – Accertamento dell'arredo della sala della votazione.

Subito dopo aver provveduto alla costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, il presidente fa accertare ai componenti del medesimo le condizioni in cui si trova l'arredo della sala della votazione.

Di tale riscontro e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali carenze, dovrà essere dato atto nell'apposita parte del verbale.

§ 35. – Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione, nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, si recherà con l'ufficio distaccato della sezione a raccogliere il voto dei degenti ivi ricoverati o in cui il presidente stesso si recherà a raccogliere il voto a domicilio.

Il presidente della sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno 100 posti-letto, prima di procedere alle operazioni di autenticazione delle schede, deve – dopo averla concordata con la direzione sanitaria del luogo di cura – comunicare agli altri componenti del seggio l'ora in cui si recherà unitamente al segretario e ad uno scrutatore, designato dalla sorte, a raccogliere il voto dei degenti nei luoghi stessi.

In pari tempo, come già detto al paragrafo 29, deve essere programmato l'orario di raccolta del voto presso il domicilio di elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorino risulti impossibile o di elettori affetti da gravi infermità e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, dandosene preavviso a questi ultimi e facendo eventualmente coincidere i relativi adempimenti laddove, nell'ambito della stessa sezione, l'ufficio distaccato debba raccogliere il voto sia a domicilio che presso luoghi di cura.

§ 36. – Determinazione dell’ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente del seggio speciale previsto dall’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 – dopo aver preso gli accordi del caso con i direttori dei luoghi di cura o di detenzione esistenti nell’ambito della circoscrizione della sezione – deve comunicare agli altri due componenti del seggio speciale l’ora in cui si recherà a raccogliere il voto dei degenti ricoverati in tali luoghi; o dei detenuti aventi diritto al voto esistenti nel luogo di detenzione; e, per le sezioni ospedaliere, degli elettori che sono impossibilitati a recarsi nella cabina.

Programmerà, altresì, eventualmente, l’orario di raccolta del voto presso le dimore degli elettori ammessi al voto domiciliare ubicate nelle vicinanze dell’ospedale o casa di cura, dandone preavviso agli elettori stessi.

§ 37. – Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori e delle elettrici della sezione.

Il presidente, tenendo presenti gli elenchi consegnatigli dal sindaco insieme alle carte ed agli oggetti, occorrenti per le operazioni del seggio, effettuerà, nelle liste degli elettori e delle elettrici della sezione, accanto ai nominativi degli elettori e delle elettrici compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni per poter individuare con precisione coloro che si presenteranno a votare.

In particolare, i presidenti provvederanno a far annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

CAPITOLO XI

ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE E CONSEQUENTE AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 38. – Autenticazione delle schede: firma e timbratura. – Operazioni da compiere.

Dopo aver espletato gli adempimenti illustrati nei paragrafi precedenti, il presidente del seggio procede all'autenticazione delle schede per la votazione referendaria.

L'autenticazione di ciascuna scheda avviene mediante apposizione su ognuna di esse sia della firma di uno scrutatore del seggio, che del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni in cui consiste l'autenticazione devono avvenire nel pomeriggio del sabato precedente la domenica della votazione, secondo quanto disposto dall'art. 50 della L.352 e dall'art. 45 del T.U. n.361.

Si tenga presente che – a seguito dell'abolizione dell'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, disposta dall'art. 5 della legge n. 136 – nessuna numerazione deve essere più eseguita sulle schede di votazione per i referendum.

Si richiama al riguardo la personale attenzione e responsabilità del presidente e degli altri componenti dell'ufficio di sezione.

In caso di contestuale svolgimento di più referendum, l'autenticazione delle schede relative a ciascuno di essi dovrà avvenire secondo l'ordine numerico riportato sulla parte esterna delle schede, corrispondente a quello in cui le singole richieste di referendum sono state presentate.

Nel corso della procedura di autenticazione delle schede, nessuno dei componenti l'ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.

§ 39. – Determinazione del numero delle schede da autenticare.

Il numero delle schede da autenticare per ciascun referendum viene preliminarmente determinato dal presidente sulla scorta del numero degli elettori e delle elettrici scritti nelle liste della sezione.

Nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione sono state inseriti luoghi di cura o di detenzione, per determinare il numero delle schede da autenticare, si dovranno tenere presenti anche gli elettori e le elettrici ammessi a votare nella sezione in virtù di quanto disposto dall'art. 51 del T.U. n. 361 e dagli articoli 8 e 9 della legge 136, che risultano inseriti negli appositi elenchi consegnati al presidente del seggio contestualmente agli oggetti ed ai documenti occorrenti per le operazioni di voto e di scrutinio.

Ai medesimi fini di determinazione delle schede da autenticare, dovrà tenersi conto degli elettori ammessi al voto domiciliare, nel senso che dal numero di schede da autenticare andrà detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione e andrà aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma aventi dimora in quell'ambito territoriale dei quali, pertanto, l'ufficio sezionale sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

§ 40. – Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare.

Dopo aver determinato il numero delle schede da autenticare, in corrispondenza al numero degli elettori e delle elettrici aventi comunque titolo a votare nella sezione, il presidente del seggio suddivide le schede da autenticare fra gli scrutatori dell'ufficio sezionale, controllando costantemente che le operazioni di firma si svolgano con la massima regolarità e celerità, ad esclusiva opera degli scrutatori componenti l'ufficio sezionale.

Gli scrutatori, man mano che firmano la faccia esterna di ciascuna scheda, nell'apposito spazio, dovranno controllare pure che sia corretta la denominazione della provincia riportata sulla faccia esterna della scheda.

Dopo di ciò, gli scrutatori restituiscono le schede firmate al presidente, che le conta, per verificare l'esatta corrispondenza al numero di schede consegnate a ciascun scrutatore.

Nel verbale deve essere fatta menzione del numero di schede firmate da ciascun scrutatore (per ogni referendum) secondo quanto prescritto dal sesto comma dell'art. 45 del T.U. n. 361.

Le schede firmate e controllate nel loro numero vengono risistemate nella relativa scatola, dopo che il presidente avrà fatto verificare ai presenti che la scatola era completamente vuota.

§ 41. – Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.

Dopo aver provveduto a far firmare le schede occorrenti per la votazione, il presidente fa prendere atto ai componenti del seggio dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il timbro assegnato alla sezione, lo apre e fa registrare a verbale il numero che reca il bollo stesso, ai sensi di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 45 del T.U. n. 361.

Qualora alla sezione sia stato consegnato un secondo bollo, si tenga presente che tale timbro dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti dell'ufficio distaccato di sezione, anche nel caso di raccolta del voto domiciliare, o del seggio speciale, e cioè per attestare nell'apposito spazio della tessera elettorale l'avvenuta espressione del voto da parte di chi è ricoverato in luoghi di cura o si trova in luoghi di detenzione o di chi è stato ammesso a votare presso il proprio domicilio.

Un fac-simile del bollo di sezione è riportato nella tabella D allegata al T.U. n. 361.

Le cassette per timbri elettorali possono essere approntate in legno, in metallo ovvero in cartone ondulato e devono avere dimensioni utili a contenere il bollo completo di impugnatura, un tampone inchiostatore delle dimensioni minime di centimetri 5x5 ed una boccettina di inchiostro grasso di 16 centimetri cubi.

§ 42. – Timbratura delle schede.

Dopo aver proceduto a far firmare dagli scrutatori le schede, il presidente estrae dalla scatola nella quale erano state riposte, le schede e vi imprime il bollo della sezione nell'apposito spazio, situato sulla facciata di ciascuna scheda, accertandosi contestualmente che il numero delle schede timbrate sia identico a quello delle schede riposte in precedenza nella scatola.

Nel caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, anche la timbratura deve essere effettuata nello stesso ordine con cui le schede per ciascun referendum sono state firmate.

Quindi il presidente fa accertare dai presenti che la scatola o le scatole sono completamente vuote e vi depone, distintamente per ciascun referendum, tutte le rispettive schede firmate e timbrate, pronte per la votazione.

Le schede non autenticate – poste in plichi separati per ciascun referendum, nella *Busta n. 4 (Ref.)*/A – servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che siano consegnate ad elettori i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non siano iscritti nelle liste o, come può avvenire per gli elettori che votano nel luogo di cura o di detenzione ai sensi dell'art. 51 del T.U. n. 361 o degli articoli 8 e 9 della legge n. 136, non siano stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione.

§ 43. – Rinvio delle operazioni dell'ufficio di sezione alle ore 6,30 del mattino del giorno successivo, domenica, e custodia della sala.

Compite le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere le scatole contenenti le schede autenticate, a mano a mano che saranno state firmate, separatamente per ciascun referendum, incollandovi – in mancanza di altri sigilli – due strisce di carta. Su di esse apporranno la firma il presidente, i componenti dell'ufficio di sezione nonché i rappresentanti che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (le liste degli elettori e delle elettrici della sezione; il plico contenente il bollo della sezione; gli stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; le matite copiative; le schede risultate avanzate subito dopo le operazioni di firma, raccolte in apposite fascette incollate recanti – in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum – l'indicazione del corrispondente referendum ecc.) deve essere riposto nella *Busta n. 2 (Ref.)* che dovrà essere chiusa incollandone la striscia di carta gommata, sulla quale apporranno la firma i componenti del seggio ed i rappresentanti che lo richiedano.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 6,30 del giorno successivo, domenica, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi (art. 45 ultimo comma del testo unico n. 361).

A tale effetto egli dovrà assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e poi, con l'ausilio degli altri membri dell'ufficio, provvederà affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carte incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere *saldamente* dall'esterno la porta di accesso, applicando inoltre ai battenti della medesima varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti prima per sigillare dall'interno le altre aperture.

Per la vigilanza dall'esterno della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica.

PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 44. – Ricostituzione dell'ufficio di sezione alle ore 6,30 di domenica mattina.

Il giorno della votazione referendaria, domenica, alle ore 6,30 del mattino, il presidente ricostituisce l'ufficio di sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo a sostituire eventuali assenti secondo le modalità illustrate in precedenti paragrafi.

Alla stessa ora il presidente del seggio speciale – previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136; ricostituisce il seggio speciale con le stesse persone del giorno precedente, sostituendo eventuali assenti in analogia a quanto disposto dalla normativa vigente per il seggio ordinario.

Dopo aver ricostituito l'ufficio elettorale di sezione (o seggio speciale) il presidente invita i rappresentanti di partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale o del presentatore ufficiale del referendum – designati come detto in precedenti paragrafi – ad assistere alle operazioni elettorali.

§ 45. – Costatazioni da effettuare subito dopo l'insediamento dell'ufficio di sezione.

Appena insediato l'ufficio di sezione, il presidente fa constatare ai componenti del seggio l'integrità dei sigilli che chiudono le scatole contenenti le schede autenticate per ciascun referendum e si accerta che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nella rispettiva scatola o scatole la sera precedente.

Successivamente fa constatare che l'urna o le urne destinate a ricevere le schede votate sono vuote e provvede a chiuderle ed a sigillarle.

§ 46. – Annotazione, nelle liste degli elettori della sezione, dei nomi di coloro che, per ragioni di imbarco, hanno chiesto di votare in altro comune.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente – sulla scorta della documentazione trasmessagli dal Comune – prende nota, nelle liste degli elettori della sezione, a fianco del rispettivo nominativo, di ciascun navigante (marittimo o aviatore) che, per motivi di imbarco, ha chiesto di votare in Comune diverso da quello in cui ha la residenza.

CAPITOLO XIII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 47. – Consegna, al presidente del seggio speciale, delle schede occorrenti per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.

Prima di dichiarare aperta la votazione alle ore sette del mattino, il presidente consegna al presidente del seggio speciale le schede per ciascun referendum, debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi [*Busta Os./I (Ref.)* oppure *Busta D/I (Ref.)*] occorrenti per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitate ad accedere alla cabina. Al presidente del seggio speciale operante presso un ospedale o una casa di cura che sia stato eventualmente incaricato della raccolta del voto presso il domicilio di elettori andrà parimenti consegnato un ulteriore numero di schede autenticate.

Il presidente prende nota, nei due esemplari del verbale, del numero delle schede consegnate, per ciascun referendum, al presidente del seggio speciale.

Unitamente alle schede, il presidente consegna al presidente del seggio speciale gli appositi verbali, il secondo bollo della sezione (da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori e delle elettrici ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione o, eventualmente, ammessi al voto domiciliare), le liste elettorali aggiunte, le buste, le carte ed il materiale che serve per raccogliere il voto nei luoghi di cura e di detenzione o a domicilio.

§ 48. – Apertura della votazione.

I. - Dopo aver espletato gli adempimenti sopra indicati, il presidente illustra, ad alta voce, a tutti i componenti del seggio, le modalità di votazione, avendo cura di evitare ogni esemplificazione.

Il presidente segnala che ciascun elettore riceverà la scheda per il referendum, di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ciascuna proposta di referendum, predisposta dalla Regione con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle apposite tabelle, contenenti il quesito formulato nella proposta di referendum, trascritto integralmente, a caratteri chiari e leggibili.

A ciascun elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso, quante sono le proposte di referendum ammesse.

L'elettore vota tracciando nella scheda con la matita, parimenti e contestualmente consegnatagli dal presidente insieme alla scheda, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene, (art. 18 della L.R. 12 gennaio 1973 n.1).

Nel caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'elettore dovrà aver cura di non sovrapporre le schede consegnategli, per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile sulle altre schede, sottostanti.

II. - Dopo aver consegnato all'elettore la scheda (o le schede) per la votazione e la matita, il presidente avvertirà ciascun elettore che ogni scheda, dopo il voto, deve essere restituita, debitamente piegata.

Anche l'operazione di ripiegatura della scheda dovrà essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina elettorale, (art. 58, secondo e terzo comma del T.U. n. 361).

A ciascun elettore dovrà essere ricordato che, unitamente alla scheda o le schede, deve essere restituita anche la matita, così come espressamente previsto dal terzo comma dell'art. 58 del T.U. n. 361.

Inoltre il presidente di seggio deve ricordare agli elettori che è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefono cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini e che chiunque viola questo divieto è suscettibile di sanzioni penali.

Le istruzioni e le avvertenze anzidette debbono essere ripetute più volte nel corso della votazione in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

III. - L'articolo 75, quarto comma, della Costituzione dispone che la proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se abbia partecipato al voto la maggioranza degli elettori e se su di esse sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nella stesso senso si esprime l'ultimo comma dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973 n. 1, secondo cui la proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se si svolgono contemporaneamente più referendum l'elettore ha facoltà di astenersi dall'esprimere il proprio voto per uno o più referendum.

In tal caso, l'ufficio elettorale di sezione deve prendere nota – ai fini della contabilizzazione del numero dei votanti per ciascun referendum – della manifestata volontà di un elettore di non ritirare la scheda relativa al referendum per il quale non intende votare.

Nel verbale della sezione, tale indicazione si concretizzerà con un semplice riferimento al numero d'ordine di scrutinio del referendum o dei referendum per cui l'elettore non ha inteso ritirare la scheda di votazione.

IV. - Dopo aver espletato gli adempimenti specificati nei precedenti punti del presente paragrafo, il presidente dichiara aperta la votazione, avendo cura di accertare che l'ora in cui ha inizio la votazione presso il suo seggio venga indicata nel verbale.

§ 49. – Ammissione degli elettori alla votazione.

I. - Il voto è dato dall'elettore o dall'elettrice presentandosi di persona all'ufficio della sezione nelle cui liste è iscritto/iscritta.

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano al seggio, indipendentemente da quello in cui risultino iscritti nelle liste della sezione (art. 57, primo comma, del T.U. n. 361).

Si lascia, tuttavia, al presidente di consentire – nei limiti del possibile – la precedenza al sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno della votazione.

Qualora si verificchino affollamenti agli ingressi degli edifici nei quali siano situate più sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica per far distribuire opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

II. - Ai fini dell'ammissione degli elettori alla votazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 – in attuazione dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 – ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente.

La tessera elettorale è valida per diciotto consultazioni e sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni che erano proprie del certificato elettorale il quale, in passato, veniva stampato e consegnato in occasione di ogni consultazione.

L'elettore – per poter essere ammesso ad esercitare il diritto di voto presso la sezione – deve esibire la sua tessera elettorale personale al presidente di seggio unitamente a un suo documento di identificazione (art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).

Se, per qualsiasi motivo, il Comune non abbia potuto rilasciare la tessera elettorale all'elettore iscritto nelle liste della sezione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica (8 settembre 2000, n. 299), viene consegnato all'elettore medesimo un attestato del sindaco, sostitutivo della tessera per quella consultazione: in tal caso l'elettore viene ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l'attestato predetto e un documento di riconoscimento.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo; essa riporta, tra l'altro, l'indicazione del Comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di un'altra sezione e la medesima data del referendum attualmente in svolgimento, così da comprovare che l'elettore abbia già esercitato il diritto di voto per quella stessa consultazione, l'elettore non può essere ammesso al voto.

III. - Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione medesima anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

- 1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione che li dichiari elettori del Comune (art. 47 secondo comma, del T.U. n. 361);
- 2) coloro che si presentino muniti dell'attestazione del sindaco di ammissione al voto, a norma dell'art. 32-*bis* del testo unico sull'elettorato attivo e successive modificazioni (art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40);
- 3) i componenti dell'ufficio elettorale sezionale, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e del presentatore ufficiale del referendum presso la sezione, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio d'ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune, purché muniti della tessera elettorale di cui al D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299;
- 4) gli elettori non deambulanti, i quali sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale (art. 1, comma 2, del decreto n.299), la prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale (art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n.15);
- 5) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; essi sono ammessi a votare con precedenza *sugli altri elettori* previa esibizione della tessera elettorale (art. 49, primo e secondo comma, del T.U. n.361 e successive modificazioni ed art. 1, comma 2, del decreto n. 299).

Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati,

- 6) i naviganti (marittimi ed aviatori) che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 361; essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale (art. 1, comma 2, del decreto n. 299):

- a) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;
- b) il certificato del sindaco del Comune di imbarco in cui si attesta che, al sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, è stata notificata, per telegrafo, la volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco (art. 50 del T.U. n. 361);
- 7) gli ammessi al voto domiciliare che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modifiche).

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3 e 4 e 7 debbono essere aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista degli elettori della sezione (art. 48, secondo comma, del T.U. n. 361/1957); art. 1, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 15; art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1).

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 5 e 6 vanno iscritti invece in una lista elettorale aggiunta [*mod. n. 20 (Ref.)/m e mod. n. 20 (Ref.)/f*] (art. 49, secondo comma, e art. 50, terzo comma, del T.U. n. 361).

Inoltre, le generalità degli elettori di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 e 7 vengono annotate nel verbale.

Per l'ammissione al voto degli ammalati che abbiano chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché dei detenuti aventi diritto al voto, si rinvia agli appositi paragrafi.

Per la raccolta del voto degli elettori presso il rispettivo domicilio si rinvia al Capitolo XVII.

§ 50. – Identificazione degli elettori.

Ogni persona iscritta nelle liste elettorali sezionali o che comunque può aver titolo a votare presso la stessa, deve essere preliminarmente identificato.

L'identificazione può avvenire:

- 1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista degli elettori e delle elettrici della sezione autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento (art. 57 primo comma, del T.U. n. 361).

I presidenti vorranno attentamente vigilare affinché tale prescrizione sia sempre osservata.

A norma dell'art. 57, secondo comma, del T.U. n. 361, ai fini dell'identificazione degli elettori sono valide anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
 - b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
 - c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali munite di fotografia.
- 2) In mancanza di un idoneo documento di identificazione, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei membri dell'ufficio di sezione che conosca personalmente l'elettore, a norma dell'art. 57 terzo comma, del T.U. n. 361.
- 3) In mancanza di un idoneo documento di identificazione e se nessuno dei membri dell'ufficio di sezione sia in grado di accertare, sotto la propria responsabilità, l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità (art. 57, quarto comma, del T.U. n. 361).

E' da considerarsi noto all'ufficio l'elettore, che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 si attua con l'apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nell'apposita colonna della lista della sezione (art. 57, terzo e quinto comma, del T.U. n. 361); tuttavia, prima di compiere tale atto, la legge esige che il presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del testo unico n.361 (art. 57, quarto comma, del testo unico n. 361).

Per evitare irregolarità e per facilitare l'individuazione di colui che abbia dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. L'annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I presidenti di seggio accerteranno l'identità personale dell'elettore che non sia in possesso del documento di riconoscimento soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le sue generalità.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'ufficio o fra i rappresentanti sull'accertamento dell'identità degli elettori, spetta al presidente il potere di decidere, con

le modalità di cui all'art. 66, primo comma, del testo unico anzidetto (art. 57, ultimo comma, del T.U. n. 361).

§ 51. – Esibizione della tessera elettorale da parte della persona avente diritto al voto presso la sezione, ovvero dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale, oppure di sentenza o di attestazione del sindaco.

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia stato apposto il bollo di un'altra sezione nella stessa data in cui ha luogo la consultazione, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli *spazi* per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data in cui si svolge il referendum, provvedendo ad annotare anche il numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n.299).

Sul medesimo registro (maschile e femminile), a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso; si prenderà nota, infine, attraverso, il sistema della "spunta" numerica progressiva, del numero di elettori che non abbiano partecipato, per qualsiasi motivo, ad uno o più referendum che si svolgano contemporaneamente presso il seggio.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero dei votanti, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

I cittadini dell'Unione europea che risiedano in Italia, pur in possesso della tessera elettorale, non possono votare per i referendum.

L'elettore che si presenti a votare munito di una sentenza (art. 47, secondo comma, del T.U. n. 361), ovvero dell'attestazione del sindaco (art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo, come modificato dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40) o dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299), esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza, l'attestazione o l'attestato di cui trattasi.

Sulla sentenza, sull'attestazione o sull'attestato, il presidente annota che l'elettore ha manifestato il proprio voto presso la sezione e vi aggiunge la propria firma e il bollo dell'ufficio di sezione.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza, dell'attestazione o dell'attestato è presa nota nel verbale, nell'apposito paragrafo.

Il navigante (marittimo o aviatore) ammesso a votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco, deve presentare – insieme alla tessera elettorale – i documenti

indicati a precedente paragrafo 49, che dovranno essere trattenuti dal presidente del seggio ed allegati al registro nel quale viene annotato il numero della tessera elettorale.

§ 52. – Consegna delle schede e della matita all'elettore e invito a non sovrapporre le schede al momento del voto.

Dopo che uno scrutatore ha apposto, sulla tessera dell'elettore, la data della votazione e il bollo della sezione ed ha annotato nel registro il numero della tessera elettorale, il presidente legge ad alta voce il nome dell'elettore ed il numero di iscrizione nella lista di sezione.

Quindi consegna all'elettore la matita copiativa per l'espressione del voto e le schede di votazione.

Nel caso in cui l'elettore, dopo la sua identificazione e registrazione, rifiuti di ritirare le schede, non potrà essere considerato come votante e non dovrà quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni di cui al successivo paragrafo 88.

Nel caso, invece, che l'elettore, dopo avere ritirato le schede, senza entrare in cabina, le restituisca al presidente, si configura l'ipotesi ex art. 62 del T.U. n. 361 del 1957, di cui al successivo paragrafo 55, con l'effetto di conteggiare l'elettore come votante ma di dichiarare la nullità delle schede stesse.

Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore che le schede sono state autenticate con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione (art. 58, primo comma, del T.U. n. 361).

QUANDO SI SVOLGANO CONTEMPORANEAMENTE PIU' REFERENDUM, ALL'ELETTORE SARA' RACCOMANDATO DI NON SOVRAPPORRE SCHEDE UNA SULL'ALTRA AL MOMENTO DELL'ESPRESSIONE DEL VOTO, PER EVITARE CHE IL SEGNO DI VOTO TRACCIATO SU UNA SCHEDA SIA VISIBILE SULLE ALTRE SOTTOSTANTI.

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni le schede spiegate, cioè aperte, agli elettori in modo da poter verificare che, all'interno, non rechino tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarle.

§ 53. – Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno ricordare agli elettori cui la legge consente l'esercizio del diritto di voto presso uffici di sezione diversi da quelli di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi verranno annotati in calce alla lista degli elettori della sezione (o in liste aggiunte) e di essi sarà presa nota nel verbale delle operazioni del seggio;
- che l'art. 103, terzo comma, del T.U. n. 361/1957 prevede la reclusione da tre a cinque anni e la multa da 258 a 1.291 euro per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali".

Le sanzioni penali anzidette sono peraltro tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala votazione.

§ 54. – Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto; della presa in consegna e della restituzione verrà fatta annotazione in appositi registri, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per quelli di sesso femminile. Tali registri vengono predisposti e forniti unitamente al restante materiale elettorale.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato).

Per quanto concerne i provvedimenti da adottarsi nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, relativi all'annullamento delle schede e alla esclusione dal voto dell'elettore stesso, si fa rinvio, più avanti, al paragrafo 65.

§ 55. – Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio.

L'elettore, ricevute la scheda o le schede e la matita, si deve recare in cabina.

Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda o le schede secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirle al presidente del seggio.

Se una scheda non sia stata ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina (art. 58 terzo comma unico n. 366).

Se l'espressione del voto non sia compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda o le schede e dichiarare la loro nullità. L'elettore non è più ammesso a votare (art. 62 del T.U. n. 361) e del suo nome viene presa nota nel verbale.

Inoltre, come già richiamato al precedente paragrafo 52, nel caso in cui l'elettore, dopo la sua identificazione e registrazione e dopo avere ritirato le schede, prima ancora di entrare in cabina, le riconsegna al presidente senza alcuna espressione di voto, si configura l'ipotesi ex art. 62 del testo unico n. 361 del 1957, con l'effetto di dichiarare la nullità delle schede, ma considerando tale elettore come votante e quindi conteggiandolo tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni di cui al successivo paragrafo 88.

Il presidente che trascuri e chiunque altro impedisca di far entrare nella cabina l'elettore per esprimere il voto è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 111 del T.U. n. 361).

All'atto della riconsegna della scheda o delle schede, il presidente verifica se sono quelle stesse che aveva consegnato all'elettore, si accerta che sulla parte esterna non vi siano segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore e pone le schede nelle corrispondenti urne (art. 58, terzo comma, del T.U. n. 361).

Depositata la scheda o le schede di ciascun referendum nella rispettiva urna, il presidente ne fa attestare, da uno degli scrutatori, l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna della lista degli elettori e delle elettrici della sezione a ciò destinata (art. 58 penultimo comma, del T.U. n. 361).

Insieme alla scheda o alle schede, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita (art. 58 terzo comma, del T.U. n. 361).

Se l'elettore non riconsegna la scheda o le schede o la matita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 309,00 (art. 110, primo comma, del T.U. n. 361).

Il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare denuncia appena completate le operazioni dell'ufficio.

§ 56. – Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.

Come da consuetudine, nel corso della votazione, a determinate ore, dovrà essere rilevata e comunicata al comune, che poi provvederà alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura-U.T.G. e alla Regione del Veneto, l'affluenza degli elettori alle urne per ciascun referendum.

CAPITOLO XIV

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 57. – Caso in cui si presenti a votare persona fisicamente impedita.

I. - Il secondo comma dell'articolo 55 del T.U. n. 361 stabilisce che sono da considerarsi "elettori fisicamente impediti":

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

I predetti elettori esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, con l'assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali del Comune (art. 55, secondo comma, citato, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita – su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione – a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 55, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

In particolare, come da disposizioni del Ministero dell'Interno, l'ufficio comunale avrà apposto sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un timbro, di dimensioni ridotte, che circonda la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, seppure in ordine inverso, delle parole "diritto al voto assistito". Detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, si troverà collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circostrizioni e collegi elettorali".

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, a mente dell'art. 56, comma 1, del T.U. n. 361 e successive modificazioni, deve essere rilasciato immediatamente, gratuitamente

ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.

Il certificato medico deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore (art. 56, comma 2, del T.U. n. 361).

Pertanto, a norma delle disposizioni introdotte dall'art. 55, l'elettore che si presenti nella sezione per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.

Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato, in un contenzioso relativo ad elezioni amministrative, che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall'elettore, infatti, è funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni "fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati".

Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata dal certificato medico.

II. - Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili, a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria "ciechi civili" e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.

La cecità assoluta dell'elettore, titolare del libretto, è attestata da uno dei codici sopracitati.

In presenza dell'esibizione di tale libretto, il presidente del seggio non è tenuto ad effettuare alcun accertamento sull'effettiva esistenza dell'impedimento visivo e dovrà, soltanto, attuare la trascrizione sul verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice attestante la cecità e la sua tipologia.

III. - Qualora l'elettore interessato non sia in grado di esibire apposita certificazione medica in grado di attestare la presenza di "altro impedimento fisico" diverso dalla cecità, dall'amputazione delle mani, e dalla paralisi, al presidente del seggio spetta valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento, che - in ogni caso - dev'essere riconducibile alla capacità visiva della persona che intende votare o alla sua capacità di movimento degli arti superiori, dato che l'ammissione al voto assistito non è consentita per infermità che non influiscano su tali capacità (visiva, di arti superiori).

Secondo consolidata giurisprudenza, il presidente del seggio è tenuto a verbalizzare soltanto il motivo che - a suo giudizio - impedisce all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto, mentre - per converso - lo stesso presidente non deve verbalizzare le motivazioni soggettive che lo hanno indotto a consentire l'aiuto dell'accompagnatore.

Attesa la particolare delicatezza della fattispecie, si raccomanda che il presidente del seggio risolva eventuali situazioni del genere con puntuale ed esatta osservanza dello spirito e della lettera della vigente normativa, anche alla luce dei sopra accennati orientamenti giurisprudenziali.

IV. - Per quanto concerne l'accompagnatore in cabina dell'elettore fisicamente impedito, occorre preliminarmente precisare che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.

L'accompagnatore, per aver titolo ad accedere in cabina, dovrà consegnare al presidente del seggio la propria tessera elettorale. Sulla medesima, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio apporrà annotazione con cui si dà atto che l'accompagnatore o "elettore di fiducia" ha assolto questo compito (art. 55 terzo comma del T.U. n. 361 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299) scrivendo testualmente:

"Accompagnatore
(data) (sigla del presidente del seggio)
senza apporre sulla tessera elettorale dell'accompagnatore il bollo della sezione.

V. - Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;

b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e se conosca il suo nome e cognome.

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota del verbale, nel quale occorre riportare anche il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (art. 55 quinto comma, dell'anzidetto testo unico).

VI. - Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa (al'interno della colonna relativa al "motivo specifico" per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) nonché i nominativi dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell'accompagnatore.

§ 58. – Caso in cui si presenti a votare un elettore handicappato.

L' art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contiene alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempreché gli stessi non possano esercitare autonomamente il diritto di voto.

Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica quando la rispettiva condizione comporti, ad un tempo, una menomazione fisica che non incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

L'ammissione al voto di questa categoria di elettori sarà attuata con modalità desumibili - per quanto possibile - dal precedente paragrafo.

§ 59. – Caso in cui si presenti a votare nella sezione un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco.

Il presidente - prima di consegnare la scheda o le schede per ciascun referendum all'elettore che, a norma dell'art. 47 secondo comma, del testo unico n. 361, si presenti a votare munito di una sentenza che lo dichiari elettore del Comune, o che sia ammesso al voto in base ad attestazione del sindaco rilasciata a norma dell'art. 32 – bis del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 - come aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 - deve:

- a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione anzidetta;
- b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: "ha votato" nonché la propria firma e il bollo dell'ufficio, per impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione dello stesso Comune.

Se l'elettore venga ammesso a votare munito dell'attestazione del sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto esclusivamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima (art. 3 della legge n. 40).

La scheda o le schede che il presidente consegna a detto elettore devono essere prelevate da quelle autenticate.

Occorre avvertire a questo proposito che l'elettore non risulta iscritto nelle liste della sezione e che non è stata autenticata per lui alcuna scheda.

Pertanto ogni volta che ad un elettore non iscritto nelle liste della sezione, siano consegnate schede autenticate, il presidente le deve sostituire immediatamente con altre

schede da prelevare dal corrispondente plico delle schede residue [Busta n. 4 (Ref./A)] e firmate da uno scrutatore, bollate dal presidente e da questi introdotte nell'apposita scatola o nelle apposite scatole in cui sono collocate le schede autenticate per ciascun referendum.

Nessuna scheda in più, viceversa, deve essere autenticata per gli elettori muniti di attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del D.P.R. n. 299/00), perché per essi, in quanto già iscritti nelle liste degli elettori della sezione, è già stata autenticata una scheda per ciascun referendum il sabato pomeriggio.

§ 60. – Caso in cui votano nella sezione il presidente del seggio; scrutatori; segretario; rappresentanti, presso il seggio, di partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale; rappresentanti, presso il seggio, del presentatore ufficiale del referendum; ufficiali di polizia giudiziaria ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione.

L'art. 48 del T.U. n. 361 stabilisce che il presidente del seggio, gli scrutatori, il segretario, i membri del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale e del presentatore ufficiale del referendum presso la sezione, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, votano nella sezione presso la quale prestano servizio anche se siano iscritti nelle liste di un altro Comune.

Per i componenti dell'ufficio e per i rappresentanti non occorre alcuna specifica annotazione relativa all'identificazione poiché si tratta di elettori già identificati. In ogni caso essi debbono esibire la tessera elettorale (art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299), sulla quale debbono essere apposti il timbro della sezione e la data in cui si svolge la consultazione, mentre il numero della tessera elettorale viene annotato nell'apposito registro.

Le agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto previste dall'art. 48 per gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono da ritenersi applicabili anche nei confronti dei funzionari di Pubblica Sicurezza e, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il presidente, prima di consegnare le schede agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del verbale.

Le schede che saranno consegnate a questa categoria di eventuali elettori presso la sezione devono, di volta in volta, essere sostituite con altri esemplari di scheda prelevati da quelle non ancora autenticate, che vanno di volta in volta autenticate.

Nel verbale deve essere dato atto anche di questa evenienza e dovranno essere aggiunti i nominativi di tali elettori, a cura del presidente del seggio, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 48 del T.U. n. 361.

§ 61. – Caso in cui si presentano a votare nella sezione militari delle forze armate; appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio di stato; appartenenti alle forze di polizia: appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Anche queste persone sono ammesse a votare nel Comune in cui si trovano per ragioni di servizio, in qualsiasi sezione, in soprannumero rispetto agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza sugli stessi, previa esibizione della tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299) rilasciata dal Comune nelle cui liste elettorali sono compresi.

Le schede da consegnare a questa categoria di eventuali elettori dovranno essere prelevate e sostituite, di volta in volta, con le modalità indicate nel paragrafo 59.

Il presidente dovrà curare la trascrizione dei nominativi di tali elettori, ove non dovessero risultare già iscritti nelle liste della sezione presso la quale si presentano, in una lista elettorale aggiunta [*Modello n. 20 (Ref.)*].

Detti elettori sono ammessi a votare previa identificazione personale.

I militari non possono accedere alle sezioni elettorali inquadrati o armati.

Per evitare abusi o irregolarità da parte di estranei, i comandanti di reparto delle Forze Armate, di Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato e della Polizia di Stato predispongono apposita dichiarazione, da rilasciare ed intestare a ciascun sottoposto che intenda esercitare il proprio diritto di voto nel Comune, diverso da quello di residenza, in cui si trova per ragioni di servizio, nella quale attestano che il dipendente presta servizio militare nel (Reparto), di stanza nel Comune di , apponendo su ciascuna dichiarazione la propria firma ed il bollo del Comando.

Tale dichiarazione dovrà essere, a cura dell'elettore interessato, consegnata al presidente del seggio.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, l'annotazione porterà, inoltre, l'indicazione del Comune in cui sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalida, ordinaria, ecc.), i quali si trovino fuori nella sede del Corpo ma non nel Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune nel quale si trovano. In tal caso non occorrerà alcuna dichiarazione, ma sarà sufficiente a dimostrare il diritto predetto il foglio di licenza o un documento equivalente già in possesso dei militari di cui trattasi.

Per agevolare l'identificazione dell'elettore i comandi militari o i Corpi interessati rilasciano ai propri dipendenti, sprovvisti della carta di identità o di un altro documento di identificazione e che fossero privi anche del "tesserino" senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le generalità dei dipendenti stessi, controfirmato dal comandante che ha formulato la dichiarazione nella quale viene attestato il luogo in cui il dipendente presta servizio.

Anche la scheda o le schede che vengono consegnate agli elettori contemplati nel presente paragrafo, non iscritti nelle normali liste della sezione, devono essere sostituite di volta in volta con la procedura indicata nel paragrafo 59.

§ 62. – Caso in cui si presentino a votare nella sezione naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco.

Aviatori e marittimi che hanno ottenuto autorizzazione a votare nel Comune in cui si trovano il giorno delle votazioni per motivi di imbarco, possono votare in qualsiasi sezione ubicata in tale Comune.

Il Presidente del seggio iscrive i nominativi dei naviganti elettori nella medesima lista elettorale aggiunta [*Modello n. 20 (Ref.)*] nella quale vengono annotate le persone che esercitano il rispettivo diritto di voto presso la sezione, persone indicate nel precedente paragrafo 61.

I naviganti, per essere ammessi al voto, devono presentare:

- la tessera elettorale di cui al D.P.R. 299;
- i documenti indicati al precedente paragrafo n. 49, III, n. 6.

Le schede occorrenti per questa ultima categoria di elettori, non previsti nelle liste elettorali sezionali "normali", sono sostituite con le modalità indicate nel paragrafo 59.

§ 63. – Caso in cui votino nella sezione elettori non deambulanti.

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale allestita in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione della tessera elettorale (art. 1, comma 2, del decreto n. 299) e di un'attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di una copia autentica della patente di guida speciale purché, dalla documentazione esibita, risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda o le schede a tali elettori, deve:

a) accertarsi che l'elettore non deambulante sia in possesso della tessera elettorale e della prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale;

b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore non deambulante, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore non deambulante nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori (paragrafo 27 e 58).

Le schede consegnate agli elettori di cui trattasi devono essere prelevate e sostituite di volta in volta nei modi indicati nel paragrafo 59.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale (art. 1, comma 5, della legge n. 15).

I nomi di detti elettori debbono essere aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione (art. 1, comma 4, della legge n. 15).

§ 64. – Caso in cui l'elettore riscontri che la scheda consegnatagli dal presidente sia deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriori.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli, relativa ad uno o più referendum, sia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra contro restituzione di quella deteriorata (art. 63 del T.U. n. 361).

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il Presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la sua firma e la ripone, distintamente per ciascun referendum, nella [*Busta n. 7 (Ref./E)*].

All'elettore che abbia restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra prelevata dalla scatola nella quale sono custodite le schede autenticate, previa annotazione, nella lista degli elettori o delle elettrici della sezione accanto al nome dell'elettore ovvero dell'elettrice, che gli è stata consegnata una seconda

scheda, indicando anche, in caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, il referendum cui la stessa si riferisce.

La scheda deve essere subito sostituita con un'altra, che deve essere prelevata da quelle residue [*Busta n. 4 (Ref.)/A*], firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, tenendo presente, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, il referendum cui la scheda stessa si riferisce.

§ 65. – Caso in cui l'elettore non voti nella cabina.

Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall'art. 62 del testo unico n. 361: la scheda o le schede sono annullate ed incluse, distintamente per ciascun referendum, nella [*Busta n.7 (Ref.)/E*] per essere allegate al verbale.

L'elettore che non abbia votato nella cabina non è più ammesso al voto.

Al caso di cui al presente paragrafo e, quindi, alla relativa previsione normativa ex art. 62 del T.U. n. 361/1957, deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 (paragrafo 54), venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto tutelato dalle norme innanzi citate.

In tale eventualità, in particolare, le schede di voto dovranno comunque essere annullate, che siano state o meno già votate, e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro delle schede stesse, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, dovrà darsi idoneo resoconto nel verbale.

§ 66. – Caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto.

Al presidente del seggio compete anche valutazione circa la durata e l'intenzionalità dell'indugio posto in essere dall'elettore in cabina, in occasione dell'espressione di voto.

Questa valutazione non può prescindere da una considerazione – obiettiva e media – del tempo occorrente per esprimere il voto referendario, considerazione da rapportare anche alla constatazione del numero di persone che, presenti presso la sezione, attendono di poter esercitare il proprio diritto di voto.

Particolarmente in tale situazione, non è ammissibile che la permanenza in cabina si prolunghi oltre il tempo medio necessario all'operazione di voto.

Se ed in quanto il presidente del seggio dovesse ritenere ingiustificata e, quindi, artificiosa la permanenza dell'elettore in cabina, ai sensi di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 44 del T.U. n. 361, può invitare l'elettore a restituire le schede. Nel caso in cui l'elettore non risponda tempestivamente all'invito, il presidente può disporre che tale elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione delle schede.

La scheda restituita dall'elettore, anche in tale seconda ipotesi, senza alcuna espressione di voto, dovrà essere annullata. In sostituzione di tale scheda verrà subito introdotta, nella corrispondente scatola, una scheda prelevata dal plico di quelle residue, dopo aver provveduto ad autenticarla.

L'elettore allontanato a causa del suo artificioso ritardo in cabina potrà essere riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti.

La scheda annullata sarà inserita nella [Busta n. 7 (Ref.)/E].

Di quanto verificatosi e degli adempimenti conseguenti, dovrà essere dato atto nel verbale.

§ 67. – Caso in cui l'elettore consegni al presidente una scheda mancante del bollo della sezione ovvero della firma dello scrutatore.

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna; deve essere invece vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale (tenendo presente, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, il referendum cui si riferisce) nel quale deve essere anche annotato il nome dell'elettore. Si deve prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore o dell'elettrice, che non può più votare, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate per il corrispondente referendum (art. 58, quinto comma, ed art. 67, primo comma, n. 3, del T.U. n. 361).

Le schede di cui trattasi sono custodite, distintamente, per ciascun referendum, dal presidente nella [Busta n. 7 (Ref.)/E].

Il presidente vedrà se ricorrano gli estremi per considerare falsa la scheda: in tal caso denuncerà l'elettore ai sensi dell'art. 100, secondo comma, del T.U. anzidetto.

§ 68. – Caso in cui l'elettore non restituisca una scheda ovvero le schede consegnategli dal presidente.

Dell'omessa restituzione della scheda o delle schede deve farsi speciale menzione nel verbale tenendo presente il referendum cui le schede si riferiscono, con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 58, quinto comma, del T.U. n. 361).

Analoga annotazione deve essere fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell'elettore o dell'elettrice, per poterne tenere conto quando sarà riscontrato il numero dei votanti con il numero delle schede autenticate per il corrispondente referendum (art. 67, primo comma, n. 3, del T.U. n. 361).

§ 69.– Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita utilizzata per l'espressione del voto.

Anche della mancata restituzione della matita dovrà farsi speciale menzione nel verbale dell'ufficio di sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore o dell'elettrice.

Il presidente avrà cura di denunciare all'autorità giudiziaria gli elettori di cui al precedente ed al presente paragrafo, per far applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 110 del T.U. n. 361.

CAPITOLO XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 70. – Operazioni di votazione espletate nell’ufficio di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto (“sezione ospedaliera”) ai sensi dell’art. 52 del T.U. n. 361.

Presso le sezioni ospedaliere, le operazioni di voto si svolgono secondo le norme vigenti per le sezioni ordinarie, secondo quanto disposto al riguardo dall’art. 51 del T.U. n. 361.

Gli elettori e le elettrici ammessi a votare in una sezione ospedaliera debbono esibire la tessera elettorale (art. 1 del D.P.R. n. 299/2000) e la attestazione di cui al terzo comma, lettera b, dell’art. 51 sopracitato.

Il Presidente deve allegare l’attestazione al registro nel quale vengono segnati i numeri delle tessere elettorali delle persone che votano presso la Sezione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. 2000, n. 299.

Se nel luogo di cura sono state istituite più sezioni, il presidente del seggio vorrà verificare – prima di ammettere l’elettore o l’elettrice al voto – che lo stesso non sia compreso in elenco d’altra sezione ospedaliera e, comunque, che non abbia già votato, dato che l’elenco delle persone autorizzate a votare in sezioni ospedaliere non è documento prescritto dalla vigente normativa, ma costituisce soltanto modalità suggerita dal Ministero dell’Interno, per agevolare il compito degli uffici di sezione.

Le schede da consegnare alle persone che hanno titolo a votare nelle sezioni ospedaliere dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e sostituite con le modalità indicate nel precedente paragrafo 59.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere ai sensi dell’art. 51 del citato T.U. sono iscritti, all’atto della votazione, a cura del presidente, nella lista degli elettori della sezioni.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate le apposite liste elettorali aggiunte [*modelli n. 21 (Ref.)/m e n. 21 (Ref.)/f*] per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura, nelle quali, quando si debba votare per più di un referendum, a fianco del nome dell’elettore o dell’elettrice, dovrà essere fatta annotazione della scheda o delle schede che l’elettore non abbia inteso ritirare.

A tal fine, il presidente farà prendere nota di detta scheda, ovvero delle schede, con un semplice riferimento al numero d'ordine in base al quale viene effettuato lo scrutinio relativo al referendum, ovvero ai referendum, corrispondenti.

Il numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato, a cura di uno scrutatore, sull'apposito registro.

Per la raccolta del voto degli ammalati impossibilitati a muoversi provvederà il seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136.

**§ 71. – Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto.
Raccolta del voto dei ricoverati da parte dell'ufficio distaccato della sezione.**

I. - Il presidente della sezione nella cui circoscrizione è ubicato un luogo di cura con meno di 100 posti-letto, raccoglie personalmente il voto degli elettori ivi ricoverati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 del T.U. n. 361 e del decimo comma dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136.

A tal fine, nelle ore preventivamente concertate con la direzione sanitaria della casa di cura, il presidente della sezione – dopo aver costituito l'ufficio distaccato dalla sezione, composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore designato a sorte e dal segretario del seggio – si recherà a raccogliere il voto degli elettori ricoverati.

Poiché le operazioni di votazione presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato (*nelle sezioni di cui trattasi il numero degli scrutatori è aumentato a quattro: art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199*).

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale e del presentatore ufficiale del referendum, accreditati presso la sezione, possono – a loro richiesta – essere presenti alle raccolte del voto espresso dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura.

II. - Le schede autenticate per la votazione – in numero pari a quello degli elettori ricoverati, maggiorato del 10% per ciascun referendum – saranno recate nell'apposita [*Busta Os/1 (Ref.)*].

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, per la suddivisione delle schede autenticate relative a ciascun referendum, dovrà farsi uso di apposite fascette con l'indicazione del referendum cui le schede stesse si riferiscono.

Dopo l'espressione del voto, le schede votate saranno invece immesse, debitamente piegate e separate mediante appositi pacchetti per ogni referendum, in un'altra busta [*Busta Os/2 (Ref.)*] per essere riportate nella sezione ed immesse nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato nel luogo di cura.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con meno di 100 posti-letto, le schede autenticate e quelle votate, sempre distinte per ciascun referendum, debbono essere poste in buste separate per ogni luogo di cura.

III. - Il presidente, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione, (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, ecc.).

Il presidente porterà con sé anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per apporre il bollo della sezione sulla tessera elettorale degli elettori e delle elettrici ricoverati nel luogo di cura, all'interno di uno degli spazi predisposti per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni previste dall'art. 51, terzo comma, lettera b, del testo unico n. 361, si richiama quanto è stato fatto presente al paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, distintamente per referendum, dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota dell'elettore o dell'elettrice che vota nel luogo di cura nell'apposita lista elettorale aggiunta [*modello n. 21 (Ref.)/m* e *modello n. 21 (Ref.)/f*], indicando anche, quando si debba votare per più di un referendum, la scheda o le schede che l'elettore o l'elettrice non abbia inteso ritirare.

A tal fine il presidente farà prendere nota di detta scheda, ovvero delle schede, con un semplice riferimento al numero d'ordine in base al quale viene effettuato lo scrutinio relativo al referendum, ovvero ai referendum, corrispondenti.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con meno di 100 posti-letto, per la registrazione degli elettori e delle elettrici che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista elettorale aggiunta.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro per la raccolta del voto degli elettori ricoverati, il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura con meno di 100 posti-letto assegnati alla medesima sezione, sarà compilato, in duplice copia, un unico verbale [*modello n. 15 (Ref.)*] per tutti i referendum che eventualmente hanno luogo.

§ 72. – Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale, a norma dell'art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

I. - Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 primo comma, della legge n. 136. Come pure detto, il seggio speciale operante presso ospedali o case di cura può essere altresì incaricato della raccolta del voto presso l'abitazione, ubicata nelle vicinanze degli stessi ospedali e case di cura, degli elettori ammessi al voto domiciliare in ragione di particolari condizioni di infermità.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il luogo di cura stesso accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio Regionale e dal presentatore ufficiale del referendum che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

II. - Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori degenti maggiorato del 10%, per ciascun referendum saranno recate nella apposita [*Busta Os/1(Ref.)*]

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, per la suddivisione delle schede autenticate relative a ciascun referendum, dovrà farsi uso di apposite fascette con l'indicazione del referendum cui le schede si riferiscono.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate e separate mediante appositi pacchetti per ogni referendum, in un'altra busta [*Busta Os/2 (Ref.)*] per essere riportate nella sezione ed immesse nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate, sempre distinte per ciascun referendum, in buste separate per ogni luogo di cura.

III. - Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, ecc.).

Al presidente del seggio speciale verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per apporre il bollo della sezione sulla tessera elettorale degli elettori e delle elettrici ricoverati nel luogo di cura, all'interno di uno degli spazi predisposti per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni previste dall'art. 51, terzo comma, lettera b, del testo unico n. 361, si richiama il paragrafo 70 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, distintamente per referendum, dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore o dell'elettrice che vota nel luogo di cura nell'apposita lista elettorale aggiunta [*modello n. 21 (Ref.)m e modello n. 21 (Ref.)f*], indicando anche, quando si debba votare per più di un referendum, la scheda o le schede che l'elettore o l'elettrice non abbia inteso ritirare.

A tal fine il presidente farà prendere nota di detta scheda, ovvero delle schede, con un semplice riferimento al numero d'ordine in base al quale viene effettuato lo scrutinio relativo al referendum, ovvero ai referendum, corrispondenti.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per la registrazione degli elettori e delle elettrici che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista elettorale aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto assegnati alla medesima sezione, sarà compilato, in duplice copia, un unico verbale [*modello n. 16 (Ref.)*] per tutti i referendum che eventualmente hanno luogo.

Si tenga, inoltre, presente che il verbale di cui trattasi è stato predisposto per la raccolta del voto dei degenti in un'unica soluzione.

IV. - L'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, dispone che i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e cessano appena le schede votate dai predetti elettori saranno portate nella sede della sezione per essere immediatamente introdotte nell'urna o nelle urne destinate a contenere le schede votate, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta.

Nessun'altra funzione, dovrà essere espletata nel seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione [*modello n. 13 (Ref.)*] dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale si sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

§ 73. – Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto, per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera. Seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

I. - Il voto degli elettori degenti in ospedale e case di cura con almeno 200 posti-letto, i quali a giudizio della direzione sanitaria siano impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione ospedaliera, viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, della legge n. 136 direttamente al capezzale dei degenti.

A tale scopo il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio Regionale e del promotore del referendum che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il presidente del seggio speciale adotterà tutti gli accorgimenti intesi a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto espresso da parte degli elettori degenti.

II. - Le schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del 10% per ciascun referendum - saranno recate nella apposita [*Busta Os/1/(Ref.)*].

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, per la suddivisione delle schede autenticate, relative a ciascun referendum, dovrà farsi uso di apposite fascette con l'indicazione del referendum cui le schede si riferiscono.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate e separate mediante appositi pacchetti per ogni referendum, in un'altra busta [*Busta Os/2 (Ref.)*] per essere riportate nella sezione ed immesse nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina che hanno votato.

III. - I presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, ecc.).

Al presidente del seggio speciale verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per apporre il bollo della sezione sulla tessera elettorale degli elettori e delle elettrici ricoverati nel luogo di cura, all'interno di uno degli spazi predisposti per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni previste dall'art. 51, terzo comma, lettera b, del testo unico n. 361, si richiama il paragrafo 70 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, distintamente per referendum, dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore o dell'elettrice che vota nel luogo di cura nell'apposita lista elettorale aggiunta [*modello n. 21 (Ref.)*]/m e *modello n. 21 (Ref.)*/f], indicando la scheda o le schede che l'elettore o l'elettrice non abbia inteso ritirare.

A tal fine il presidente farà prendere nota di detta scheda, ovvero delle schede, con un semplice riferimento al numero d'ordine in base al quale viene effettuato lo scrutinio relativo al referendum, ovvero ai referendum, corrispondenti.

Per l'attestazione delle operazioni svolte dal seggio speciale, sarà compilato, in duplice copia, un unico verbale [*modello n. 17 (Ref.)*] per tutti i referendum che eventualmente hanno luogo.

IV. - A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e cessano appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione per essere immediatamente introdotte nell'urna o nelle urne destinate a contenere le schede votate, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta.

Nessun'altra funzione, dovrà essere espletata nel seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione [*modello n. 13 (Ref.)*] dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale si sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

CAPITOLO XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 74. – **Votazione dei detenuti.**

L'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ha riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale, il diritto di prendere parte alla votazione per i referendum.

L'anzidetta categoria di elettori, per poter esercitare il diritto di voto con le modalità illustrate nel paragrafo seguente, deve esibire la tessera elettorale (art. 1, comma 2, del decreto n. 299) e l'attestazione di cui al predetto art. 8, terzo comma, lettera b). Tale attestazione dev'essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione (art. 13 del decreto n. 299).

§ 75. – **Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva. – Raccolta del voto degli elettori presenti da parte del seggio speciale, a norma degli articoli 8 e 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.**

I. - Il voto dei detenuti che hanno diritto di votare viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva durante le ore in cui è aperta la votazione dal seggio speciale previsto dall'art. 9, primo comma, della legge n. 136.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione del luogo di detenzione, si recherà presso il luogo di detenzione stesso accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale e del presentatore ufficiale del referendum che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

II. - Le schede autenticate per la votazione – in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto ivi esistenti maggiorato del 10% per ciascun referendum – saranno recate nell'apposita [*Busta D/1 (Ref.)*].

In caso di contemporanea svolgimento di più referendum, per la suddivisione delle schede autenticate, relative a ciascun referendum, dovrà farsi uso di apposite fascette con l'indicazione del referendum cui le schede si riferiscono.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate e separate mediante appositi pacchetti per ogni referendum in un'altra busta [*Busta D/2 (Ref.)*] per essere riportate nella sezione ed immesse nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate, sempre distinte per ciascun referendum, in buste separate per ogni luogo di detenzione.

III. - Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, ecc.).

Al presidente del seggio speciale verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per apporre il bollo della sezione sulla tessera elettorale degli elettori e delle elettrici presenti nel luogo di detenzione, all'interno di uno degli spazi predisposti per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni previste dall'art. 8, terzo comma, lettera b, della legge 23 aprile 1976, n. 136, si richiama al paragrafo 70 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi a votare nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, distintamente per referendum, dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore e dell'elettrice che vota nell'apposita lista elettorale aggiunta [*modello n. 22 (Ref.)/m e modello n. 22 (Ref.)/f*] indicando, quando si debba votare per più di un referendum, la scheda o le schede del l'elettore o l'elettrice non abbia inteso ritirare.

A tal fine il presidente farà prendere nota di detta scheda, ovvero delle schede, con un semplice riferimento al numero d'ordine in base al quale viene effettuato lo scrutinio relativo al referendum, ovvero ai referendum, corrispondenti.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista elettorale aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione assegnati alla medesima sezione sarà compilato, in duplice copia, un unico verbale [*modello n. 18 (Ref.)*] per tutti i referendum che eventualmente hanno luogo.

Si tenga, inoltre, presente che il verbale di cui trattasi è stato predisposto per la raccolta del voto dei detenuti in un'unica soluzione.

IV. - A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e cessano appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione per essere immediatamente introdotte nelle urne destinate a contenere le schede votate, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta.

Nessun'altra funzione dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione [*modello n. 13 (Ref.)*] dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciali si sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

CAPITOLO XVII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 76. – Elettori in particolari condizioni di infermità. – Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del sindaco del comune.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano", possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo, anche qualora tale dimora sia ubicata presso un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 1, comma 2, decreto-legge n. 1/2006).

Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale, e copia della tessera elettorale.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, una volta verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare, includendolo in determinati elenchi, di cui subito si dirà, e rilasciando all'elettore una attestazione dell'avvenuta inclusione in tali elenchi.

In particolare, i sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, comunicano al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione per ogni elettore di nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora.

§ 77. — Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare.

Poiché, come detto, la legge prevede sia il caso in cui l'elettore voti a domicilio nell'ambito territoriale della propria sezione di iscrizione, sia quello in cui voti in una sezione dello stesso comune diversa da quella di iscrizione oppure in un altro comune, a seconda dei casi, pertanto, i sindaci formano, per ogni sezione elettorale, distinti elenchi come di seguito specificato:

- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio nell'ambito della stessa sezione di iscrizione;
- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni;
- elenco degli elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimora, con eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi vengono consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

§ 78. — Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Autenticazione delle schede.

Come già accennato, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, i sindaci dei comuni devono consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione gli elenchi di cui si è fatto cenno.

Ai presidenti stessi, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un bollo di sezione in più, con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Nella seduta pomeridiana del giorno stesso che precede le votazioni, i presidenti degli uffici elettorali di sezione provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

Dovrà altresì, conseguentemente, provvedersi all'autenticazione di un numero di schede di voto pari al numero degli iscritti della sezione, detratto il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 79. — Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.

Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario. Trovano pertanto applicazione, di massima, le disposizioni previste per le operazioni dell'ufficio distaccato di sezione, di cui al paragrafo 71. In particolare, nelle sezioni dove deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno ivi assunte dal vicepresidente dell'Ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'Ufficio distaccato.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale e dei promotori dei referendum che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. È pertanto opportuno che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori e, laddove il medesimo ufficio distaccato debba recarsi presso luoghi di cura ubicati nell'ambito del territorio della sezione, provvedendo congiuntamente ai relativi adempimenti.

Il voto a domicilio può essere altresì raccolto, su provvedimento della competente commissione elettorale circondariale adottato su proposta dell'ufficiale elettorale comunale, dal seggio speciale che operi presso un ospedale o una casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni degli elettori interessati. Le modalità di raccolta sono ovviamente le medesime previste per gli uffici distaccati di sezioni normali, come richiamate nel presente Capitolo.

§ 80. — Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. – Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate.

Il presidente, oltre alle schede di votazione, recherà con sé gli appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare come predisposti dai comuni, nonché l'altro materiale

occorrente per la votazione (un congruo numero di matite copiative; i verbali; il timbro della sezione assegnato in più per le esigenze dell'ufficio distaccato; ecc.).

Le schede autenticate per la votazione, in numero corrispondente, per ciascun referendum, a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata, saranno recate in apposita busta [*Busta Voto domiciliare n. 1(Ref)*].

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece raccolte e custodite, debitamente piegate e separate per ogni referendum, in apposita altra busta [*Busta Voto domiciliare n. 2 (Ref)*], per essere poi riportate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, e quivi immediatamente immesse, per ciascun referendum, nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

Le schede deteriorate, e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio), per essere, poi, unite alle analoghe schede esistenti nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione.

§ 81. — Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'espressione del voto e del numero della tessera elettorale. - Trattenimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune.

A fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi, deve prendersi nota se il voto sia stato eventualmente espresso solo per uno o per alcuni dei referendum o per una o più di altre consultazioni contemporaneamente in svolgimento. Deve altresì prendersi nota del numero della tessera elettorale dell'elettore votante.

Sulla stessa tessera elettorale, all'interno dell'apposito spazio, deve certificarsi col bollo dell'ufficio di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dai comuni di rispettiva iscrizione elettorale, concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, per fini di semplificazione del procedimento, potranno essere trattenute dagli elettori.

§ 82. — Annotazioni nelle liste sezionali. - Trascrizione nel registro del numero della tessera elettorale. - Verbalizzazione. - Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare.

I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alla lista sezionale, e di essi viene presa nota nell'apposito verbale da fornire a ciascun seggio. In calce al registro, maschile e femminile, per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti iscritti nelle liste sezionali viene presa annotazione del numero della tessera elettorale anche dei predetti elettori ammessi al voto domiciliare.

Parimenti, sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì nell'anzidetto registro, maschile e femminile, dei corrispondenti numeri di tessera elettorale.

Viene pure preso nota nel verbale dei nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, le cui generalità saranno registrate nello stesso verbale e sulla cui tessera elettorale sarà effettuata apposita annotazione.

A fianco, invece, dei nominativi degli iscritti ad una sezione che votano a domicilio nell'ambito territoriale e a cura di altre sezioni viene effettuata, sulle liste sezionali, corrispondente annotazione.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, come predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti di seggio, con le relative annotazioni, sono allegati alle liste sezionali e ad altri atti dell'ufficio di sezione [*Busta n. 3 (Ref)*].

§ 83. — Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza dell'elettore.

Ai sensi della legge, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto "nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore".

In pari tempo, il presidente e gli altri componenti dei seggi nonché gli stessi rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale e dei promotori dei referendum che chiedano di presenziare alla raccolta del voto a domicilio, dovranno garantire al massimo grado il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore stesso nell'assoluto rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute del medesimo.

CAPITOLO XVIII

CHIUSURA DELLE VOTAZIONI ALLE ORE 23 DELLA DOMENICA

§ 84. – Conclusione delle operazioni di voto.

L'art. 15 della Legge Regionale 12 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni – stabilisce che le operazioni di voto proseguono fino alle ore 23 della domenica, unico giorno di votazione.

Se a quell'ora dovessero essere ancora presenti, nei locali del seggio, persone in attesa di esercitare il proprio diritto di voto, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare, anche dopo le ore 23, nell'ordine in cui i loro nominativi sono stati annotati.

Se persone in attesa di votare, oltre che nei locali del seggio, avessero formato "file", il presidente chiederà alla Forza pubblica di disciplinare il loro afflusso al seggio, anche oltre le ore 23, per garantire anche ai suddetti elettori la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto.

§ 85. – Chiusura della votazione.

Dopo che tutti gli elettori, presenti nel seggio o in fila nelle adiacenze dello stesso hanno votato, e comunque non prima delle ore 23, il presidente dell'Ufficio elettorale sezionale dichiara chiusa la votazione.

CAPITOLO XIX

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DA EFFETTUARE APPENA CHIUSA LA VOTAZIONE

§ 86. – Sgombero del tavolo dell'Ufficio di sezione dalle carte e dagli oggetti non più necessari. Riscontro del numero dei votanti.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede subito a compiere le operazioni di riscontro della votazione stessa accertando il numero dei votanti quali risultano dalla lista degli elettori e delle elettrici della sezione, dalla lista elettorale aggiunta dei militari e naviganti nonché dalle liste elettorali aggiunte per la votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione (art. 67 del T.U. n. 361), secondo le modalità previste dai seguenti paragrafi, dopo aver sgomberato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non più necessari.

In particolare, si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione, di controllare il loro numero e di custodirle personalmente.

§ 87. – Attestazione del numero degli elettori che hanno votato nella sezione.

L'ultimo comma dell'articolo 20 della L.R. 12 gennaio 1973 n. 1 dispone, fra l'altro, che la proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

A tal fine, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è tenuto ad attestare, nel verbale, il numero complessivo degli elettori della sezione, in modo da poter consentire all'Ufficio Centrale per il referendum di attestare, prima di tutto, se alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto, con puntuale riferimento alla consistenza del corpo elettorale, come risulta nei verbali degli uffici elettorali sezionali.

Il numero degli elettori è dato dal numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, risultante dall'attestazione apposta in calce alla lista stessa, più il numero dei cittadini dichiarati elettori in base a sentenza o ad attestazione del sindaco.

Dal calcolo di cui sopra dovranno perciò essere escluse le categorie di elettori che non sono iscritti nella lista della sezione e che siano stati ammessi a votare, presso la sezione medesima, in base a particolari disposizioni di legge, cioè i componenti dell'Ufficio di sezione, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e del presentatore ufficiale del referendum presso la sezione, gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio, gli appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di

Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, i naviganti (marittimi ed aviatori), i degenti in luoghi di cura, i detenuti aventi diritto al voto, gli elettori non deambulanti di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Ai fini dell'attestazione di cui trattasi, tali elettori saranno conteggiati dagli uffici delle sezioni nelle cui liste risultano rispettivamente iscritti.

Dette categorie saranno invece tenute presenti soltanto per accertare il numero complessivo dei votanti per ogni referendum, com'è indicato nel successivo paragrafo.

§ 88. – Accertamento del numero dei votanti nella sezione.

I. – Il primo comma dell'art. 67 del T.U. n. 361, dispone che il presidente dell'Ufficio elettorale sezione è tenuto ad attestare il numero delle persone che hanno votato nella sezione.

A tal fine, il presidente accerta:

- 1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultino aver votato. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore o elettrici la cui scheda sia stata deposta nell'urna, si trova apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 58, quarto comma, del T.U. n. 361) e che nelle liste medesime, quando si sia votato per più di un referendum, è stata presa nota degli elettori che si siano eventualmente astenuti dal voto per uno o più referendum, non ritirando dal presidente la relativa scheda;
- 2) il numero degli elettori che hanno espresso il proprio voto in sezione sulla base di sentenza – come previsto dal secondo comma dell'art. 47 del T.U. n. 361 – o di attestazione di ammissione al voto, rilasciata dal sindaco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32-bis del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, come aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.
Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare a seguito di attestazione sindacale sostitutiva della tessera elettorale, in quanto questi elettori sono già iscritti nelle liste elettorali della sezione;
- 3) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste degli elettori della sezione medesima (art. 1, comma 4, della legge n. 15);
- 4) il numero dei componenti dell'Ufficio di sezione, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e del presentatore ufficiale del referendum presso la sezione medesima, nonché degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, iscritti in altre sezioni del Comune o in altri Comuni e che hanno votato nella sezione (art. 48 del T.U. n. 361);
- 5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate od a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale

dei Vigili del Fuoco, che hanno votato nella sezione in base all'art. 49 del T.U. n. 361 e successive modificazioni e che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta [*Modello n. 20 (Ref.)*] nella quale, quando si sia votato per più di un referendum, è stata presa nota degli elettori che si sono eventualmente astenuti dal voto per uno o più referendum, non ritirando dal presidente la relativa scheda;

- 6) il numero dei naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco che hanno votato nella sezione in base all'art. 50 del T.U. 361 e che sono stati iscritti nella stessa lista di cui al n. 5;
- 7) il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali che sono stati ammessi al voto domiciliare indicando, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione e che hanno effettivamente votato (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modifiche).

I votanti di cui ai numeri 3 e 4 e 7 devono risultare dalle annotazioni fatte in calce alla lista sezionale (art. 48, secondo comma, del testo unico n. 361, art. 1, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1).

II. – Il numero complessivo dei votanti della sezione risulterà dal totale dei gruppi sopra indicati: esso sarà distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni alle quali siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, nelle sezioni cui siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, nelle sezioni alle quali siano assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche coloro che siano stati ammessi a votare nel luogo di detenzione o di ricovero ai sensi dell'art. 51 del T.U. n. 361 e degli articoli 8 e 9 della legge n. 136.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista della sezione o nelle apposite liste elettorali aggiunte.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, tale accertamento dovrà essere effettuato distintamente per ciascun referendum, prendendone nota nell'apposito paragrafo del verbale.

III. – Accertato in tal modo il numero complessivo di coloro che hanno votato nella sezione per ciascun referendum e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il registro contenente i numeri della tessera elettorale di coloro che hanno votato.

L'entità complessiva delle tessere elettorali il cui numero sia stato annotato nel registro:

- a) aumentato del numero degli elettori che sono stati ammessi a votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco.

Con l'occasione, a questo proposito, si ribadisce che gli elettori ammessi a votare nella sezione sulla scorta di un attestato, rilasciato dal sindaco, in sostituzione della lettera elettorale esclusivamente per poter votare per quella singola consultazione elettorale – ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 – sono già iscritti nelle liste elettorali della sezione. In questo caso, l'attestazione sindacale serve soltanto a consentire loro l'esercizio del diritto di voto, risultante dalle liste sezionali.

- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato, deve corrispondere al numero complessivo dei votanti risultante dal totale dei suddetti gruppi.
Tale operazione deve essere compiuta distintamente per ogni referendum.

§ 89. – Formazione e spedizione del plico contenente le liste della sezione.

Ultimati gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, si procede alla formazione del plico contenente le liste per la votazione utilizzate nella sezione [*Busta n. 3 (Ref.)*].

Nella busta devono essere inseriti:

- a) le normali liste degli elettori e delle elettrici della sezione;
- b) le liste elettorali aggiunte [*Modello n. 20 (Ref.)*] in cui è stata presa nota dei militari e dei naviganti (marittimi ed aviatori) che hanno votato nella sezione;
- c) per le sezioni ospedaliere, per le sezioni cui siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, per le sezioni alle quali siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per le sezioni cui siano assegnati luoghi di detenzione, le liste elettorali aggiunte [*modelli 21 (Ref.)/m e n. 21 (Ref.)/f, n. 22 (Ref.)/m e n. 22 (Ref.)/f*] in cui sono stati iscritti, a cura del presidente, gli elettori e le elettrici che hanno votato nella sezione ai sensi dell'art. 51 del T.U. n. 361 e degli articoli 8 e 9 della legge n. 136;
- d) i distinti elenchi, predisposti dai comuni, recanti i nominativi degli elettori, iscritti nella sezione o iscritti in altra sezione, ammessi al voto domiciliare.

Le liste predette devono essere state vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Il plico viene sigillato.

Sullo stesso, appongono le firme il presidente del seggio ed almeno due scrutatori.

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale o del presentatore ufficiale del referendum, accreditati presso la sezione ai sensi di quanto disposto dall'art. 67 del T.U. n. 361, possono – a loro richiesta – apporre le rispettive firme sul plico in questione.

Il plico viene quindi rimesso – contemporaneamente a quello contenente le schede avanzate per ciascun referendum ed i registri [*Busta n. 4 (Ref.)*] e prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune – al tribunale ovvero alla

sezione distaccata del tribunale, che ne rilascia ricevuta (art. 7, primo comma, della legge n. 136).

§ 90. – Controllo delle schede residue. – Formazione e spedizione dei relativi plichi.

I. – L'Ufficio di sezione procede poi, per ciascun referendum, al controllo delle schede autenticate rimaste nelle apposite scatole e non utilizzate per la votazione (art. 67, primo comma, n. 3, del T.U. n. 361).

Il numero di queste schede – aumentato del numero delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato – deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione medesima ai sensi dell'art. 51 del T.U. n. 361 e degli articoli 8 e 9 della legge n. 136, compresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente della sezione, che non hanno votato.

Effettuato questo controllo, l'Ufficio di sezione procede alla formazione della Busta n. 4 (*Ref.*) nella quale devono essere state incluse, a loro volta:

a) la Busta n. 4 (*Ref.*)/A, contenente le schede autenticate non utilizzate per la votazione e rimaste nelle scatole nonché le schede rimaste non autenticate per ciascun referendum; i due gruppi di schede dovranno essere confezionati in due distinti pacchetti suddivisi per referendum;

b) la Busta n. 4 (*Ref.*)/B, destinata a contenere i registri maschile e femminile per l'annotazione del numero della tessera elettorale degli elettori e delle elettrici che hanno votato presso la sezione [ivi compresi i modelli di registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori e delle elettrici ricoverati in luoghi di cura (Os./*Ref.*) o presenti in luoghi di detenzione (D./*Ref.*)] nonché i registri (maschile e femminile) per l'annotazione della presa in consegna e restituzione di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

La Busta n. 4 (*Ref.*), insieme alla Busta n. 3 (*Ref.*) – che contiene le liste degli elettori e delle elettrici della sezione – devono essere rimesse, per il tramite del Comune, al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale, che ne rilascia ricevuta (art. 7, primo comma, della legge n. 136).

Le operazioni concernenti:

- l'attestazione del numero degli elettori (maschi e femmine) della sezione, di cui al precedente paragrafo 87;
- l'accertamento del numero dei votanti nella sezione (paragrafo 88);
- la formazione e la spedizione del plico contenente le liste utilizzate per la votazione, di cui al paragrafo 89,

devono essere eseguite tutte nell'ordine indicato.

Dell'avvenuto compimento di ciascuna di tali operazioni deve essere dato atto nel verbale.

PARTE QUARTA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XX

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 91. – Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori, per le operazioni di scrutinio.

Dopo aver dichiarato chiusa la votazione ed effettuati gli adempimenti immediatamente conseguenti, il presidente dell'ufficio elettorale di Sezione, estrae a sorte il nome di uno degli scrutatori - compreso quello che svolge le funzioni di vicepresidente - che dovrà estrarre le schede dall'urna; quindi assegna ad un altro scrutatore il compito di registrare, insieme al segretario, i voti che man mano saranno rilevati dalle schede ed al terzo scrutatore quello di deporre la scheda il cui voto è stato spogliato nella relativa scatola.

A norma dell'art. 66 secondo comma del T.U. n. 361, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre membri dell'ufficio di sezione.

In base a tale norma, per effettuare lo spoglio delle schede, è necessaria la presenza: del presidente, dello scrutatore designato con sorteggio, che estrae le schede dall'urna; di un altro scrutatore e del segretario che prendono nota, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari della tabella di scrutinio [*modello n. 23 (Ref.)*], dei voti validi attribuiti alla risposta affermativa e dei voti validi attribuiti alla risposta negativa per ciascun referendum, nonché dell'altro scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme a quelle già scrutinate.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentanti in Consiglio Regionale e del presentatore ufficiale del referendum presso la sezione, nonché gli elettori della sezione.

Nella sala nella quale si sono svolte le operazioni di voto, in questa fase destinata alle operazioni di scrutinio, possono essere ammesse – per l'adempimento dei rispettivi compiti – le persone indicate nel precedente paragrafo n. 33, cioè:

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza Pubblica che li assistono, quando si rechino nell'aula in caso di tumulti o disordini (terzo comma dell'art. 44 del T.U. n. 361);
2. Gli ufficiali giudiziari che si rechino nel seggio per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (quarto comma dell'art. 44 del T.U. n. 361);
3. Ogni altra persona che debba espletare incarichi previsti dalla legge.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, le operazioni di spoglio delle schede devono essere effettuate separatamente per ciascun referendum, secondo l'ordine numerico riportato sulla parte esterna della scheda corrispondente a quello in cui le richieste di referendum popolare sono state depositate.

CAPITOLO XXI

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 92. – Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio dell'ufficio di sezione debbono aver inizio appena sono state completate le operazioni di riscontro illustrate nei paragrafi precedenti e debbono svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate entro le ore 14 del lunedì, giorno successivo a quello della votazione (art. 14 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1).

§ 93. – Sospensione delle operazioni di scrutinio, eventualmente non completate entro le ore 14 del lunedì.

Se per qualsiasi motivo le operazioni di scrutinio non possono essere compiute entro il predetto termine delle ore 14 del lunedì, il presidente deve sospenderle (art. 73, secondo comma, del T.U. n. 361) ed applicare le disposizioni qui di seguito descritte.

Al fine di permettere agli Uffici provinciali per il referendum di completare le operazioni di scrutinio eventualmente non compiute dalle sezioni, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con una matita colorata l'ultimo voto spogliato.

In tal caso, il presidente dell'ufficio di sezione deve procedere alla chiusura dell'urna o delle urne contenenti le schede non spogliate, nonché della scatola o delle scatole nelle quali sono state riposte le schede spogliate. Sulle urne e sulle scatole devono essere apposti cartelli sui quali devono essere indicati il Comune, la sezione, la scritta: "Schede non spogliate" e, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, il referendum cui si riferiscano le schede.

Il presidente, quindi, raccoglie in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese.

Al plico sono apposte le indicazioni già prescritte per le urne e per le scatole nonché il bollo della sezione, le firme del presidente, quelle di almeno due scrutatori, il sigillo o le firme dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale e del promotore del referendum che lo richiedano.

Il presidente prima di chiudere verbale, attesta nel medesimo i risultati delle operazioni di scrutinio compiute, distintamente per ciascun referendum.

Un esemplare del verbale, con le urne, le scatole ed il plico anzidetto, sarà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione per la consegna all'Ufficio provinciale per il referendum (art. 73 del T.U. n. 361 ed art. 7 della legge n. 136).

CAPITOLO XXII

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 94. – Inizio dello scrutinio.

Il presidente - prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, da effettuarsi, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, secondo l'ordine numerico riportato nella parte esterna delle schede, - dovrà agitare, senza aprirle, le urne contenenti le schede votate affinché le schede stesse possano mescolarsi.

Dopo di che il presidente collocherà nuovamente le urne sul tavolo, le aprirà e procederà alle operazioni di spoglio.

§ 95. Spoglio e registrazione dei voti.

I. – Per il procedimento di spoglio si osservano le norme dell'art. 68 del T.U. n. 361 e successive modificazioni.

II. - Lo scrutatore designato con sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda, la spiega e la consegna al presidente.

Questi legge ad alta voce la risposta che è stata data al quesito referendario e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio [*modello n. 23 (Ref.)*] del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ognuna delle due risposte.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna risposta.

Il terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale erano tolte le schede non usate.

III. - Quando una scheda non contenga alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso, a cura del presidente, il timbro della sezione.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nell'apposita scatola, dopo aver preso nota formalmente del voto nella scheda espresso.

Si richiama la particolare attenzione del presidente del seggio sull'art. 68, comma 6, del T.U. n. 361 e successive modificazioni, a norma del quale le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

IV. - Per agevolare i compiti del seggio nella verbalizzazione dei risultati delle operazioni di spoglio, nel verbale è stato riportato un gruppo di paragrafi che riflette l'ordine di dette operazioni.

Se si svolgono più referendum contemporaneamente, il gruppo di paragrafi viene ripetuto in corrispondenza del numero dei referendum da svolgere ed è preceduto dall'indicazione del referendum al quale si riferiscono.

§ 96. – Casi di nullità. - Schede bianche.

In ordine alla valutazione dei voti espressi nelle schede depositate nell'urna e man mano estratte dalla medesima, l'art. 69 del T.U. n. 361 dispone che la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa tutte le volte che dalla scheda possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.

Per converso, lo stesso articolo sancisce la nullità dei voti contenuti in schede che:

- 1) non sono quelle prescritte per la specifica votazione o non risultano formalmente ed integralmente autenticate con la firma di uno scrutatore e con l'apposizione del timbro della sezione;
- 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Al riguardo è opportuno precisare che la materia ha costituito oggetto anche di decisione del Consiglio di Stato, il cui orientamento va tenuto presente anche per quanto attiene alla validità o meno delle schede e dei voti in esse espressi in occasione del referendum.

Secondo il precitato orientamento, è da ritenere valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano, ovvero segni palesemente fortuiti.

Al contrario, è da invalidare la scheda che rechi segno di croce apposto sul proprio lato esterno, in quanto ciò è potenzialmente idoneo a far riconoscere il votante, mentre è valido il voto espresso con la prescritta matita copiativa consegnata dal presidente del seggio unitamente alla scheda, matita che venga umettata dall'elettore.

E' valido, altresì, il voto espresso con un semplice tratto di matita, tracciato nello spazio destinato all'espressione del voto, anziché con la croce nel medesimo spazio.

E' nullo, invece, il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale sezionale.

Dalla normativa e dal succinto quadro giurisprudenziale sopraccennato, sembra possibile desumere che, in sostanza, nel corso dello scrutinio possano verificarsi due distinte fattispecie di nullità:

- 1) la nullità del voto;
 - 2) la nullità della scheda.
-
- 1) Nullità del voto – si ha la nullità del voto quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi sull'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta, presenti irregolarità tali da rendere l'espressione del voto nulla o, quanto meno, soggetta a contestazione.

I casi di nullità derivano dall'art. 70 del T.U. n. 361 in base al quale il voto è nullo quando le schede:

- a) non siano quelle prescritte dalla legge, non portino la firma dello scrutatore o il bollo della sezione, richiesti rispettivamente dagli articoli 45, terzo e quarto comma, del Testo Unico n. 361;
 - b) presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
I segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore; sono, quindi, esclusi segni tipografici o di altro genere.
-
- 2) Nullità della scheda. - Si ha, anzitutto, la nullità della scheda negli identici due casi indicati nelle lettere a) e b) del n. 1, quando non può parlarsi di nullità del voto dato che la scheda non contiene alcuna espressione del voto.

Si ha inoltre nullità delle schede quando non sia possibile identificare la risposta prescelta: si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato un segno su entrambe le risposte.

Si considerano bianche le schede regolarmente munite del bollo e della firma ma che non portino alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura.

Del numero delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti nulli deve essere presa nota del corrispondente paragrafo del verbale.

I voti nulli, le schede nulle e le schede bianche debbono essere registrati separatamente nelle tabelle di scrutinio della sezione, negli appositi prospetti.

Le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti nulli debbono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ed incluse nella Busta n. 7 (Ref.)/D per essere allegate al verbale.

§ 97. – Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, per quanto concerne il voto in essa contenuto.

Anche con riguardo a tali voti - tenuto conto del principio sancito dall'art. 69 del T.U. n. 361 secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore ed in considerazione del fatto che le cause di nullità sono state ben delimitate dal legislatore - si ritiene che le contestazioni debbono ridursi a pochi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 71, primo comma n. 2, del T.U. n. 361): è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di ridimensionare ogni eventuale tentativo, da parte di chiunque, di sollevare incidenti o contestazioni senza fondato motivo, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non è per lui vincolante.

I voti contestati devono essere indicati nel verbale distintamente per ciascun referendum, raggruppandoli per ognuna delle due risposte e a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale devono essere riportate anche le decisioni del presidente indicando, per ciascuna risposta e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati per ciascun referendum.

Le decisioni del presidente hanno carattere provvisorio, in quanto - a parte le definitive decisioni che vengono assunte dall'Ufficio centrale per il referendum (art. 23 della legge n. 352) - i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'ufficio provinciale per il referendum che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione ed incluse, quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 7 (Ref.)/B e quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 7 (Ref.)/C.

§ 98. – Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, cioè dopo che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Poi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti nulli o voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle, le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede corrisponda a quello che risulta dalle tabelle di scrutinio.

§ 99. – Rispondenza numerica tra le schede spogliate, il numero dei votanti ed il numero degli elettori iscritti.

I. - A norma dell'art. 68, comma 7, del T.U. n. 361:

- il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;
- il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, con il numero dei votanti, con il numero dei voti validi assegnati, con il numero delle schede bianche, con il numero delle schede contenenti voti nulli e con il numero delle schede contenenti voti contestati.

II. - Il presidente, dopo aver effettuato lo spoglio delle schede relative a tutti i referendum che hanno avuto luogo e compiuto il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio [*modello n. 23 (Ref.)*], per ciascuno di essi compie le seguenti operazioni per accertare le relative rispondenze numeriche:

- a) controlla che il numero delle schede spogliate per ciascun referendum sia eguale al numero dei votanti già accertato nonché al totale delle schede valide (voti validi), più le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati, più le schede nulle, più le schede bianche, più le schede contenenti voti nulli ovvero contestati e provvisoriamente non assegnati;
- b) determina per ciascun referendum la somma risultante dal numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione più il numero degli elettori non iscritti nella sezione, che sono stati ammessi a votare a norma dell'art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361 e dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 40, nonché degli articoli 48, 49 50,51,52 e 53 del T.U. n. 361, degli articoli 8 e 9 della legge n. 136 e dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Da questa somma sottrae la somma risultante dal numero degli elettori, iscritti nelle liste, che non si sono presentati a votare, più gli elettori allontanati dalla cabina che non si sono ripresentati a votare, più gli elettori che hanno restituito la scheda senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore o che non hanno restituito la scheda, più gli elettori esclusi dal voto perché si sono rifiutati di recarsi nella cabina.

La differenza così ottenuta deve corrispondere al numero complessivo dei votanti indicato nella precedente lettera a);

- c) determina per ciascun referendum quante schede sono state autenticate e firmate al principio delle operazioni e poste nella scatola; quante schede sono state immesse successivamente nella scatola medesima in sostituzione di schede deteriorate, o di

schede ritirate ad elettori allontanati dalla cabina ed annullate, o di schede consegnate agli elettori non iscritti nelle liste, ammessi a votare a norma dell'art. 47, secondo comma, del T.U. n. 361 e dell'art. 3 della legge n. 40, nonché degli articoli 48, 49 e successive modificazioni e 50 del T.U. n. 361 e agli elettori di cui all'art. 51 del predetto testo unico ed agli articoli 8 e 9 della legge n. 136, non compresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio.

Determina il totale di tutte queste schede e, da questo totale, sottrae quello risultante dalla somma delle schede rimaste nella scatola, delle schede restituite da elettori allontanati dalle cabine ed annullate, delle schede ritirate agli elettori rifiutatisi di recarsi nella cabina, delle schede non restituite, delle schede deteriorate e delle schede restituite senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore.

La differenza deve corrispondere al numero complessivo delle schede spogliate indicato nella precedente lettera a).

III. - Le operazioni previste nel precedente e nel presente paragrafo devono essere eseguite nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (art. 68, ultimo comma, del T.U. n. 361).

§ 100. – Risultato dello scrutinio. - Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

I. - Ultimate le operazioni di controllo dello spoglio descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dell'ufficio di sezione, a norma dell'art. 68 comma 7 del T.U. n. 361:

- a) verifica la congruità dei dati sopra indicati;
- b) dichiara il risultato dello scrutinio della sezione per ciascun referendum, dandone pubblica lettura nella sala dell'ufficio di sezione (art. 68, comma 7, secondo periodo, ed art. 75, primo comma, del T.U. 30 marzo 1957 n. 361);
- c) ne fa espressa attestazione e certificazione nel verbale [*modello n.13 (Ref.)*] (art. 68 comma 7, del T.U. n. 361);
- d) dà atto del numero complessivo degli elettori della sezione solamente nel caso di referendum popolari abrogativi, nonché del numero dei votanti per ciascun referendum.

II. - Se contemporaneamente hanno luogo più referendum, effettuato lo spoglio delle schede relative al primo referendum, l'ufficio di sezione procede ad effettuare le stesse operazioni per il secondo referendum e, quindi per i successivi referendum, tenendo presenti le istruzioni di cui ai precedenti paragrafi.

§ 101. – Invio dell'estratto del verbale delle operazioni sezionali, con i risultati della votazione e dello scrutinio.

Compete al presidente dell'ufficio elettorale sezionale - dopo aver certificato nel verbale il risultato dello scrutinio - compilare un estratto del verbale, per la parte attinente il risultato della votazione e dello scrutinio [*modello n. 14 (Ref.)*].

Dopo aver espletato tale adempimento, il presidente inserisce detto estratto nella Busta n. 5 (Ref.) e rimette il tutto al Sindaco per il successivo inoltro alla Giunta Regionale.

§ 102. – Chiusura del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione. Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio.

Terminate le operazioni relative allo scrutinio di cui ai paragrafi precedenti, il presidente chiude il verbale e forma i plichi per inviare agli uffici competenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio.

Pertanto:

- 1) chiude tutte le schede valide relative a ciascun referendum, appositamente suddivise in pacchetti, e una copia delle rispettive tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella Busta n. 6 (Ref.).
Sulla busta viene indicato il numero della sezione e sono apposti il bollo della sezione e le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti che ne facciano richiesta.
Oltre alle schede valide ed alla copia delle tabelle di scrutinio, nella Busta n. 6 (Ref.) viene incluso un estratto del verbale relativo alla formazione di detto plico [*modello n. 19 (Ref./4)*].
Il plico verrà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del Comune, il quale provvederà al successivo inoltro al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale (art. 7, ultimo comma, della legge n. 136);
- 2) include:
 - a) nella Busta n. 7 (Ref.)/B le schede corrispondenti ai voti contestati provvisoriamente assegnati per ciascun referendum e le carte relative;
 - b) nella Busta n. 7 (Ref.)/C le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati per ciascun referendum e le carte relative;
- 3) riunisce le anzidette Buste n. 7 (Ref.)/B e n. 7 (Ref.)/C nella Busta n. 7 (Ref.)/A con la copia delle relative tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste ed ai reclami in ordine alle operazioni della sezione;

- 4) include nella Busta n. 7 (Ref.)/D le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli, distintamente per ciascun referendum;
- 5) raccoglie, infine nella Busta n. 7 (Ref.)/E le schede deteriorate, le schede riconsegnate dagli elettori senza bollo della sezione o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto, distintamente per ciascun referendum.

Se si svolgono più referendum contemporaneamente, le schede relative a ciascuno di essi dovranno essere suddivise mediante appositi pacchetti o fascette, utilizzando le buste o il rotolo di carta gommata contenuti nel pacco di cancelleria.

La Busta n. 7 (Ref.)/A, confezionata nel modo descritto nel n. 3 del presente paragrafo, e le Buste n. 7 (Ref.)/D e n. 7 (Ref.)/E vengono incluse nella Busta n. 7 (Ref.), destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati.

La Busta n. 7 (Ref.) dovrà essere recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna all'Ufficio provinciale per il referendum.

L'altro esemplare del verbale, chiuso nella Busta n. 8 (Ref.), verrà depositato, appena sciolta l'adunanza, nella segreteria del Comune.

Se presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate negli allegati n. 1 e n. 2 (votazione di elettori ricoverati in luoghi di cura e mancato completamento delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore) nel verbale medesimo [*modello n. 13 (Ref.)*], il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste [*Busta n. 7 (Ref.)* e *Busta n. 8 (Ref.)*], dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata gli allegati stessi, che potranno essere definitivamente resi inutilizzabili ed accantonati.

CAPITOLO XXIII

RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 103. – Persone incaricate di ritirare il materiale.

Completate le operazioni di scrutinio per tutti i referendum, il presidente dell'ufficio di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

§ 104. – Confezione del plico con il materiale da restituire.

Nell'apposita Busta n. 9 (Ref.) saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, il contenitore con il bollo della sezione (togliendo da esso la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostro, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro stesso), l'eventuale secondo bollo consegnato alle sezioni nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione, le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati nonché una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione [*modello n. 19 (Ref./9)*].

Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla segreteria del Comune.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XXIV

SANZIONI PENALI

§ 105. – Sanzioni penali per i componenti degli uffici di sezione.

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà opportuno che i presidenti delle sezioni – all’atto della costituzione dell’ufficio di sezione, nell’esortazione di rito che rivolgeranno ai componenti del seggio affinché svolgano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo – facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali alle quali possono andare incontro i componenti dell’ufficio di sezione per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni sui quali verrà richiamata l’attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti: art. 94; art. 100; art. 101; art. 102; art. 103; art. 104; art. 108; art. 111.

§ 106. – Sanzioni penali previste per coloro che turbino comunque le operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

Sanzioni penali sono stabilite inoltre dagli articoli 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del T.U. n. 361 a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

§ 107. – Chi può promuovere l’azione penale.

E’ compito precipuo del presidente dell’ufficio di sezione rilevare i casi di infrazione alla legge sottoposti a sanzioni penali.

Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall’art. 44 del T.U. n. 361, può anche disporre l’espulsione o l’arresto dei membri dell’ufficio e degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 40 del T.U. n. 361) (paragrafo 3), ha l’obbligo di inoltrare rapporto per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel cennato T.U. n. 361, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell’ufficio di sezione, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l’obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione e di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, dovranno provvedere a promuovere direttamente l’azione penale, richiedendo l’intervento della competente autorità giudiziaria oppure sollecitando il presidente o il vicepresidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni.

Infine, qualunque elettore che si trovi presente nella sala della votazione e rilevi eventuali infrazioni o irregolarità nelle operazioni di votazione e rilevi eventuali infrazioni o irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

INDICE

Avvertenze.	Pag. 3
------------------	--------

PARTE PRIMA L'UFFICIO ELETTORALE DELLA SEZIONE

Capitolo I LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 1. – Composizione dell'ufficio di sezione e validità delle sue operazioni.	Pag. 7
§ 2. – Obbligatorietà delle funzioni per le persone designate. Sanzioni per gli inadempienti.	» 8
§ 3. – Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell'ufficio di sezione.	» 8

Capitolo II IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. – Nomina del presidente dell'ufficio di sezione ed eventuale sostituzione del medesimo	Pag. 9
§ 5. – Compiti del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.	» 9
§ 6. – Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione.	» 9
§ 7. – Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio di sezione.	» 10

Capitolo III IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 8. – Funzioni del vicepresidente.	Pag. 13
--	---------

Capitolo IV GLI SCRUTATORI

§ 9. – Nomina degli scrutatori ed eventuale sostituzione dei medesimi.	Pag. 14
§ 10. – Compiti degli scrutatori.	» 15
§ 11. – Potestà consultiva degli scrutatori.	» 15
§ 12. – Potere di decisione degli scrutatori.	» 16

Capitolo V IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 13. – Nomina del segretario dell'ufficio di sezione.	Pag. 17
§ 14. – Compiti del segretario dell'ufficio di sezione.	» 17
§ 15. – Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.	» 17

Capitolo VI
IL SEGGIO SPECIALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136

- § 16. – Casi in cui deve essere istituito il seggio speciale. Pag. 19
§ 17. – Composizione e modalità di costituzione del seggio speciale. » 19
§ 18. – Il segretario del seggio speciale. » 19
§ 19. – Compiti del seggio speciale. » 20

Capitolo VII
I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O DEI GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI
IN CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESENTATORE UFFICIALE
DEL REFERENDUM PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

- § 20. – Designazione dei rappresentanti presso la sezione. Pag. 21
§ 21. – Facoltà dei rappresentanti presso la sezione. » 22
§ 22. – Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti dei partiti
o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e del
presentatore ufficiale del referendum presso la sezione. » 23
§ 23. – Sanzioni per i rappresentanti presso l'ufficio elettorale di sezione. » 23

Capitolo VIII
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO
DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

- § 24. – Presentazione del presidente del seggio al sindaco o suo incaricato. Pag. 24
§ 25. – Consegna, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione, degli
oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio. » 24
§ 26. – Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte
del presidente dell'ufficio elettorale di sezione. » 27
§ 27. – Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili
mediante sedia a rotelle. » 30
§ 28. – Custodia della sala della votazione. » 31
§ 29. – Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti
letto. - Intese del presidente dell'ufficio di sezione con la direzione dei
luoghi di cura per consentire l'accesso dell'ufficio distaccato della sezione
medesima previsto dall'art. 53 del testo unico n. 361. - Sezione presso
la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio. » 32
§ 30. – Sezione alla quale sono assegnati luoghi di cura con almeno
100 e fino a 199 posti-letto oppure luoghi di detenzione e di
custodia preventiva. - Intese del presidente del seggio speciale
previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, con la
direzione dei luoghi di cura o di detenzione. » 33

PARTE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Capitolo IX
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

- § 31. – Insediamento dei componenti dell'ufficio di sezione. Pag. 36
- § 32. – Ammissione dei rappresentanti – presso la sezione - dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e del presentatore ufficiale del referendum. » 37
- § 33. – Persone che possono entrare nella sala della votazione. » 37

Capitolo X
OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

- § 34. – Accertamento dell'arredo della sala della votazione. Pag. 39
- § 35. – Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione, nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, si recherà con l'ufficio distaccato della sezione a raccogliere il voto dei degenti ivi ricoverati o in cui il presidente stesso si recherà a raccogliere il voto a domicilio. » 40
- § 36. – Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina. » 40
- § 37. – Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori e delle elettrici della sezione. » 40

Capitolo XI
ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE E
CONSEQUENTE AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

- § 38. – Autenticazione delle schede: firma e timbratura. - Operazioni da compiere. Pag. 41
- § 39. – Determinazione del numero delle schede da autenticare. » 41
- § 40. – Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare. » 42
- § 41. – Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione. » 42
- § 42. – Timbratura delle schede. » 43
- § 43. – Rinvio delle operazioni dell'ufficio di sezione alle ore 6,30 del mattino del giorno successivo, domenica, e custodia della sala. » 43

PARTE TERZA
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Capitolo XII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL' APERTURA DELLA VOTAZIONE

- § 44. – Ricostituzione dell'ufficio di sezione alle ore 6,30 di domenica mattina. ... Pag. 46
§ 45. – Costatazioni da effettuare subito dopo l'insediamento dell'ufficio di sezione. » 46
§ 46. – Annotazione, nelle liste degli elettori della sezione, dei nomi di coloro che, per ragioni di imbarco, hanno chiesto di votare in altro comune. » 46

Capitolo XIII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

- § 47. – Consegna, al presidente del seggio speciale, delle schede occorrenti per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto. Pag. 47
§ 48. – Apertura della votazione. » 47
§ 49. – Ammissione degli elettori alla votazione. » 49
§ 50. – Identificazione degli elettori. » 51
§ 51. – Esibizione della tessera elettorale da parte della persona avente diritto al voto presso la sezione, ovvero dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale, oppure di sentenza o di attestazione del sindaco. » 53
§ 52. – Consegna delle schede e della matita all'elettore e invito a non sovrapporre le schede al momento del voto. » 54
§ 53. – Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze. » 55
§ 54. – Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. » 55
§ 55. – Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio. » 56
§ 56. – Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne. » 56

Capitolo XIV

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

- § 57. – Caso in cui si presenti a votare persona fisicamente impedita. Pag. 57
§ 58. – Caso in cui si presenti a votare un elettore di handicappato. » 60
§ 59. – Caso in cui si presenti a votare nella sezione un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco. » 60

§ 60. – Caso in cui votino nella sezione il presidente del seggio; scrutatori; segretario; rappresentanti, presso il seggio, di partiti e gruppi politici in Consiglio regionale; rappresentanti, presso il seggio, del presentatore ufficiale del referendum; ufficiali di polizia giudiziaria ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione.	Pag. 61
§ 61. – Caso in cui si presentino a votare nella sezione militari delle forze armate; appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio di stato; appartenenti alle forze di polizia; appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco.	» 62
§ 62. – Caso in cui si presentino a votare nella sezione naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco	» 63
§ 63. – Caso in cui votino nella sezione elettori non deambulanti.	» 63
§ 64. – Caso in cui l’elettore riscontri che la scheda consegnatagli dal presidente sia deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriori. ...	» 64
§ 65. – Caso in cui l’elettore non voti nella cabina.	» 65
§ 66. – Caso in cui l’elettore indugi artificiosamente nell’espressione del voto. »	65
§ 67. – Caso in cui l’elettore consegni al presidente una scheda mancante del bollo della sezione ovvero della firma dello scrutatore.	» 66
§ 68. – Caso in cui l’elettore non restituisca una scheda ovvero le schede consegnategli dal presidente.	» 66
§ 69. – Caso in cui l’elettore non riconsegni la matita utilizzata per l’espressione del voto.	» 67

Capitolo XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 70. – Operazioni di votazione espletate nell’ufficio di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto (“sezione ospedaliera”) ai sensi dell’art. 52 del T.U. 30 n. 361.	Pag. 68
§ 71. – Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto. Raccolta del voto dei ricoverati da parte dell’ufficio distaccato della sezione.	» 69
§ 72. – Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale, a norma dell’art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.	» 71
§ 73. – Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto, per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera. Seggio speciale previsto dall’art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.	» 73

Capitolo XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

- § 74. – Votazione dei detenuti. Pag. 75
§ 75. – Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva.
- Raccolta del voto degli elettori presenti da parte del seggio speciale, a norma degli articoli 8 e 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. » 75

Capitolo XVII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

- § 76. – Elettori in particolari condizioni di infermità. - Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del sindaco del comune. Pag. 78
§ 77. – Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare. » 79
§ 78. – Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Autenticazione delle schede. » 79
§ 79. – Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione. » 80
§ 80. – Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare - Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate. » 80
§ 81. – Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'espressione del voto e del numero della tessera elettorale. - Trattenimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune. » 81
§ 82. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Trascrizione nel registro del numero della tessera elettorale. – Verbalizzazione. – Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare. » 81
§ 83. – Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza dell'elettore. » 82

Capitolo XVIII

CHIUSURA DELLE VOTAZIONI ALLE ORE 23 DELLA DOMENICA

- § 84. – Conclusione delle operazioni di voto. Pag. 83
§ 85. – Chiusura della votazione. » 83

Capitolo XIX
LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DA EFFETTUARE APPENA
CHIUSA LA VOTAZIONE

- § 86. – Sgombero del tavolo dell’Ufficio di sezione dalle carte e dagli
oggetti non più necessari. Riscontro del numero dei votanti. Pag. 84
- § 87. – Attestazione del numero degli elettori che hanno votato nella sezione. » 84
- § 88. – Accertamento del numero dei votanti nella sezione. » 85
- § 89. – Formazione e spedizione del plico contenente le liste della sezione. » 87
- § 90. – Controllo delle schede residue. – Formazione e spedizione dei relativi plichi. » 88

PARTE QUARTA
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Capitolo XX
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

- § 91. – Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori, per le operazioni di scrutinio. Pag. 90

Capitolo XXI
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- § 92. – Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio. » 91
- § 93. – Sospensione delle operazioni di scrutinio, eventualmente non completate
entro le ore 14 del lunedì. » 91

Capitolo XXII
OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- §94. – Inizio dello scrutinio. Pag. 92
- §95. – Spoglio e registrazione dei voti. » 92
- §96. – Casi di nullità. – Schede bianche. » 93
- §97. – Voti contestati. » 95
- § 98. – Operazioni di controllo dello spoglio. » 95
- § 99. – Rispondenza numerica tra le schede spogliate, il numero dei
votanti ed il numero degli elettori iscritti. » 96
- §100.– Risultato dello scrutinio. – Pubblica lettura ed espressa attestazione e
certificazione nel verbale delle operazioni dell’ufficio di sezione. » 97
- §101.– Invio dell’estratto del verbale delle operazioni sezionali,
con i risultati della votazione e dello scrutinio. » 98
- §102.– Chiusura del verbale delle operazioni dell’ufficio di sezione.
– Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio. » 98

Capitolo XXIII
RICONSEGNA DEL MATERIALE

- §103.– Persone incaricate di ritirare il materiale. Pag.100
§104.– Confezione del plico con il materiale da restituire. » 100

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI PENALI

Capitolo XXIV
SANZIONI PENALI

- §105.– Sanzioni penali per i componenti degli uffici di sezione. Pag.102
§106.– Sanzioni penali previste per coloro che turbino comunque le
operazioni di votazione e di scrutinio della sezione. » 102
§107.– Chi può promuovere l'azione penale. » 102



